Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 18 marzo 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

1980

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **818.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta le legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 155, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in ematologia clinica e laboratorio muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1980

Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 245

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1979, n. **819.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla classe di lettere e filosofia della Scuola normale superiore di Pisa alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1962, con il quale è stato assegnato per trasferimento un posto di assistente ordinario alla cattedra di estetica e metodo critico della classe di lettere e filosofia della Scuola normale superiore di Pisa;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, del 14 ottobre 1978, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di estetica dell'Università stessa al fine di far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della classe di lettere e filosofia della Scuola normale superiore di Pisa del 26 aprile 1979 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di estetica dell'Università di Roma;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di estetica e metodo critico della Scuola normale superiore di Pisa risulta attualmente ricoperto dal dott. Raffaele Bruno e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di estetica della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato per trasferimento alla cattedra di estetica e metodo critico della classe di lettere e filosofia della Scuola normale superiore di Pisa con decreto ministeriale 31 ottobre 1962 è attribuito, con il titolare dott. Raffaele Bruno, alla cattedra di estetica della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spett di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1980

Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 247

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1979, n. **820**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli alla stessa facoltà dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, adottata il 9 gennaio 1979, con cui si propone che il posto di sopra venga assegnato alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica seconda della stessa facoltà unitamente al suo attuale titolare dott. Pasquale Mastrantonio, al fine di utilizzarne la collaborazione a causa dell'importanza sociale degli studi e delle ricerche dallo stesso condotte sulla diagnostica precoce e quindi sul trattamento chirurgico e parachirurgico dei tumori maligni della mammella e della sfera genitale femminile;

Visto il consenso dell'interessato;

Vista la deliberazione del consiglio della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, adottata il 12 ottobre 1979, che consente al passaggio e del posto di assistente ordinario di cui si tratta e del suo titolare dott. Mastrantonio alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica seconda della medesima facoltà dell'Università di Roma;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, è attribuito, unitamente al titolare dottor Pasquale Mastrantonio, alla seconda cattedra omonima della medesima facoltà dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1980
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 255

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1979, n. **821**.

Approvazione del nuovo statuto della « Società piemontese di archeologia e belle arti », in Torino.

N. 821. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene approvato il nuovo statuto della « Società piemontese di archeologia e belle arti », in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1980
Registro n. 3 *Beni culturali, foglio n.* 121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1980, n. **64**.

Modificazioni allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del libero Istituto universitario anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva:

Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva

Art. 17. — La scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva ha sede presso la cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, e conferisce il diploma di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva.

Art. 18. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della materia o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 19. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 20. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 21. — Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 22. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 23. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia descrittiva e topografica specialistica (primo corso);
2) fisiopatologia e semeiotica funzionale (primo corso);
3) anatomia ed istologia patologica (primo corso);
4) patologia chirurgica (primo corso).

2° *Anno*:

5) anatomia descrittiva e topografica specialistica (secondo corso);
6) fisiopatologia e semeiotica funzionale (secondo corso);
7) anatomia ed istologia patologica (secondo corso);
8) patologia chirurgica (secondo corso);
9) semeiotica chirurgica (primo corso);
10) radiologia e medicina nucleare (primo corso);
11) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (primo corso).

3° *Anno*:

12) patologia chirurgica (terzo corso);
13) semeiotica chirurgica (secondo corso);
14) radiologia e medicina nucleare (secondo corso);
15) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (secondo corso);
16) clinica e terapia chirurgica (primo corso);
17) tecniche operatorie (primo corso).

4° *Anno*:

18) semeiotica chirurgica (terzo corso);
19) radiologia e medicina nucleare (terzo corso);
20) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (terzo corso);
21) clinica e terapia chirurgica (secondo corso);
22) tecniche operatorie (secondo corso);
23) anestesia e rianimazione;
24) riabilitazione in chirurgia digestiva.

5° *Anno*:

25) clinica chirurgica e terapia chirurgica (terzo corso);
26) tecniche operatorie (terzo corso);
27) chirurgia d'urgenza dell'apparato digerente;
28) chirurgia pediatrica dell'apparato digerente;
29) terapia intensiva.

Art. 24. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.

Art. 25. — Al termine del quinquennio, per ottenere il diploma, i candidati devono presentare una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva da discutere davanti all'apposita commissione e devono inoltre sostenere una prova clinica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1980
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 254

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1979.

Conferma di un componente il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;
Vista la designazione dell'Avvocatura generale dello Stato;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

Decreta:

L'avv. Giovanni Gentile, vice avvocato generale dello Stato, è confermato per un triennio a decorrere dal 1° gennaio 1980 consigliere di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in base al punto *e*), dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1979

PERTINI

PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Trasporti, foglio n.* 141

(2105)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1979.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la legge 5 maggio 1961, n. 414;

Visto l'atto di rinuncia all'incarico di consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato prodotto dal dirigente generale dell'Azienda stessa Bellingeri dott. Giorgio;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la rinuncia all'incarico di consigliere d'amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, presentata dal dott. Giorgio Bellingeri, a decorrere dal 31 dicembre 1979.

Art. 2.

Il dott. Aldo Amerio, dirigente generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è nominato, a decorrere dal 31 dicembre 1979, consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 1, lettera *b*), del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848 e successive modificazioni, in sostituzione del dott. Giorgio Bellingeri.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1979

PERTINI

PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Trasporti, foglio n.* 143

(2106)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1979.

Valore e caratteristiche di un aerogramma celebrativo del 70° anniversario del primo aereo a progettazione italiana e prima manifestazione aviatoria internazionale a Brescia.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 876, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1979, fra l'altro, di un aerogramma celebrativo del 70° anniversario del primo aereo a progettazione italiana e prima manifestazione aviatoria internazionale a Brescia;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1470 del 3 ottobre 1979;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un aerogramma celebrativo del 70° anniversario del primo aereo a progettazione italiana e prima manifestazione aviatoria internazionale a Brescia, nel valore da L. 220.

Detto aerogramma è stampato in offset, su carta bianca, opacizzata, da 50 gr/mq; formato dell'aerogramma chiuso: cm 14,8 × 10,5; tiratura: un milione di esemplari; policromia (sei colori).

L'aerogramma si presenta in tre sezioni ripiegate.

La sezione superiore, munita di tre lembi gommati per la chiusura, reca: in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura che comprende una composizione raffigurante un aereo dell'epoca in volo, la parola « ITALIA » ed il valore « 220 »; in basso a sinistra, una veduta dell'aeroporto di Brescia con un aereo in fase di atterraggio e la leggenda su più righe « 70° ANNIVERSARIO DEL PRIMO AEREO A PROGETTAZIONE ITALIANA E DELLA PRIMA MANIFESTAZIONE AVIATORIA INTERNAZIONALE IN ITALIA - BRESCIA 1909 »; in alto a sinistra, le leggende « AEROGRAMME » in chiaro su fondo verde, « VIA AEREA » in blu, « PAR AVION » in chiaro su fondo rosso.

La sezione è completata da quattro righe punteggiate orizzontali in rosso, tre uguali ed una più corta, per l'indirizzo del destinatario.

La sezione centrale reca, in rosso, le indicazioni « MITTENTE », « VIA », « N° », « C.A.P. » e « (LOCALITÀ) », con linee punteggiate.

La sezione inferiore è ricoperta da un fondino recante in chiaro la leggenda « ITALIA » ed una stella a cinque punte, ripetute a tappeto in senso orizzontale.

Sul lembo superiore di chiusura è riportata l'avvertenza, in due lingue e su due righe, in color rosso, « E' vietato inserire qualsiasi oggetto » « Il est défendu de joindre quelque objet que ce soit ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1979

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1980
Registro n. 3 *Poste, foglio n.* 240

(2155)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1980.

Metodi ufficiali di analisi per la determinazione dei residui di solvente clorurato nel caffè decaffeinato e nel thè deteinato.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1975, relativo alla disciplina della produzione e del commercio del caffè decaffeinato;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1979, relativo alla disciplina della produzione e del commercio del thè deteinato;

Ritenuto di dover provvedere alla fissazione dei metodi d'analisi per la determinazione dei residui di solvente clorurato nel caffè decaffeinato e nel thè deteinato;

Sentita la commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari;

Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i metodi ufficiali di analisi, necessari per la determinazione dei residui di solvente clorurato nel caffè decaffeinato e nel thè deteinato, riportati nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO

METODO PER IL RICONOSCIMENTO MEDIANTE CROMATOGRAFIA IN FASE GASSOSA DEL SOLVENTE CLORURATO UTILIZZATO NELLA DECAFFEINIZZAZIONE.

1. *Oggetto e campo di applicazione.*

Il metodo descritto permette di identificare nei vari tipi di caffè decaffeinato (caffè crudo, caffè torrefatto ed estratti di caffè) e di thè deteinato il solvente clorurato utilizzato per la decaffeinizzazione.

2. *Principio del metodo.*

I residui del solvente vengono separati in corrente di vapore ed estratti con esano. Il riconoscimento si effettua per cromatografia in fase gassosa.

3. *Apparecchiatura.*

3.1. Macinello a disco.
3.2. Apparecchio per distillazione in corrente di vapore (fig. 1).
3.3. Imbuti separatori della capacità di 60 ml con un rubinetto di teflon e con l'estremità a becco di flauto.
3.4. Matracci della capacità di circa 25 ml.
3.5. Palloni tarati della capacità di 10 ml.
3.6. Micro siringa della capacità di 10 microlitri.
3.7. Gascromatografo con rivelatore a cattura di elettroni.

4. *Reattivi.*

4.1. Acqua distillata bollita e raffreddata in corrente di azoto.
4.2. Agente antischiuma esente da cloro-derivati.
4.3. Cloridrato di idrossilammina.
4.4. Esano.
4.5. Solfato di sodio anidro.
4.6. Solventi clorurati organici per gascromatografia.

Tutti i reattivi si intendono puri per analisi.

5. *Modo di operare.*

5.1. Preparazione del campione.

Il caffè decaffeinato crudo (minimo 50 g) viene macinato con cura (3.1).

Il caffè decaffeinato torrefatto in grani, il caffè decaffeinato macinato del commercio, gli estratti di caffè decaffeinato ed il thè deteinato vengono utilizzati tal quali.

5.2. Estrazione in corrente di vapore.

Si avvia il riscaldamento per la produzione del vapore d'acqua (4.1) regolando il rubinetto a tre vie in modo che il vapore non passi attraverso il setto di vetro poroso (3.2). Si pongono quindi 10 g del campione (5.1) sul setto poroso e si umettano uniformemente con 10-15 ml di acqua distillata (4.1) (nel caso di caffè torrefatto, macinato o di estratto di caffè e del thè, si aggiunge un antischiuma) (4.2). L'apparecchio quindi viene raccordato con il refrigerante e con il cilindro da 60 ml che deve essere raffreddato con acqua e ghiaccio. Quando il generatore di vapore è giunto a regime si fa passare il vapore attraverso il setto poroso regolando il riscaldamento in modo che si formi circa 1 ml/minuto di condensa. Dopo circa 30-35 minuti la distillazione viene interrotta.

5.3. Estrazione.

Il condensato ottenuto come in 5.2 viene travasato in imbuto separatore (3.3), addizionato di 1,5 g di cloridrato di idrossilammina (4.3) e lasciato in riposo per 15 minuti. Si aggiungono quindi 4 ml di esano (4.4) e si agita per un minuto. Dopo riposo si separa la fase esanica e si ripete ancora due volte l'estrazione utilizzando ogni volta 2 ml di esano. Gli estratti esanici vengono riuniti in un matraccio (3.4) e disidratati con 0,5 g di solfato di sodio anidro (4.5).

5.4. Cromatografia in fase gassosa.

Un'aliquota dell'estratto esanico finale (5.3) viene iniettata (3.6) in gascromatografo (3.7).

Condizioni sperimentali consigliate. Tra le condizioni operative possibili si citano, a titolo di esempio, le seguenti:

colonna: 15' $\times$ 1/8" con carbowax 20 M al 3% DEGS al 3% su Aeropak 30 da 100/120 mesh;

temperatura: blocco di iniezione 160 °C; colonna 75 °C; rivelatore 200 °C;

flusso del gas di trasporto (azoto): 25 ml/minuto;

quantità da iniettare: 5 microlitri.

6. *Riconoscimento del solvente clorurato.*

La identificazione del solvente clorurato evidenziato sul cromatogramma è eseguita per confronto con i tempi di ritenzione dei solventi clorurati organici (4.6) di riferimento. L'estratto esanico ottenuto da una prova in bianco eseguita in parallelo dovrà fornire un cromatogramma privo di picchi corrispondenti a solventi clorurati organici.

METODO PER IL DOSAGGIO DEL SOLVENTE CLORURATO UTILIZZATO PER LA DECAFFEINIZZAZIONE

1. *Oggetto e campo di applicazione.*

Il metodo descritto permette la determinazione del solvente clorurato, utilizzato per la decaffeinizzazione, nel caffè in grani, verde e tostato, nel caffè macinato, nei derivati del caffè e nel thè nero e verde.

2. *Principio del metodo.*

Il solvente clorurato, estratto mediante vapore d'acqua e aria, viene sottoposto a pirolisi ed il cloro formatosi, assorbito da una soluzione alcalina di arsenito, è dosato potenziometricamente, con elettrodo specifico.

3. *Preparazione del campione.*

Il campione, che fino al momento dell'analisi deve essere conservato in contenitore di vetro chiuso con tappo di vetro o di teflon, è utilizzato tal quale per tutti i tipi di caffè e thè.

4. *Reattivi.*

Tutti i reattivi devono essere puri per analisi.

4.1. Acqua distillata, bollita e raffreddata in corrente di azoto.
4.2. Sodio idrossido.
4.3. Anidride arseniosa.
4.4. Soluzione alcalina di arsenito: 3,75 g di idrossido di sodio (4.2) + 1,25 g di anidride arseniosa (4.3) vengono disciolti in acqua distillata (4.1) e portati al volume di 250 ml.
4.5. Acido acetico glaciale.
4.6. Potassio cloruro, essiccato a 100 °C per 3 ore.
4.7. Soluzione standard di cloruro 0,0282 M: 2,102 g di cloruro di potassio (4.6) vengono disciolti in acqua distillata (4.1) e portati a un litro in pallone tarato.

5. *Apparecchiatura.*

5.1. Apparecchio per estrazione, pirolisi ed assorbimento (fig. 1), costituito da:

Fig. 1.

5.1.1. Mantello riscaldante, munito di sollevatore.

5.1.2. Pallone per distillazione a fondo tondo, della capacità di 1000 ml, a due colli a smeriglio n. 26, con valvola a rubinetto di teflon e munito di tubulatura laterale pescante — giunto sferico n. 18, diametro interno 6 mm — per l'ingresso dell'aria.

5.1.3. Refrigerante ad acqua, a cinque bolle inferiori e canna diritta superiore, con cono a smeriglio n. 26 e raccordo superiore vetro-quarzo ad angolo retto con giunto sferico n. 18.

5.1.4. Forno elettrico, con foro per l'introduzione di un tubo di quarzo (5.1.5.) e con idonea termocoppia, termostatabile alla temperatura di 950 ± 25 °C e munito di un dispositivo di sicurezza per impedirne il riscaldamento oltre 1000 °C.

5.1.5. Tubo di quarzo, lunghezza 5-6 cm superiore a quella del forno (5.1.4), con giunti sferici n. 18, diametri: esterno 7 mm, interno 5 mm.

5.1.6. Raccordo quarzo-vetro con giunto asferico n. 18, recante in serie due tubi gorgogliatori — diametro interno 3,5 mm — il primo, munito di setto poroso G2, saldato in tappo a smeriglio n. 21 e il secondo, aperto, saldato in tappo a smeriglio n. 16.

5.1.7. Unità di assorbimento, con collo a smeriglio n. 21.

5.1.8. Unità di assorbimento, con collo a smeriglio n. 16.

5.2. Bombola di aria pura, con regolatore di flusso e con tubo di gomma, interrotto da idoneo contabolle, munito di un raccordo in vetro, con giunto sferico n. 18, per l'ingresso dell'aria nel pallone (5.1.2).

5.3. Bilancia tecnica, sensibilità 0,1 g.

5.4. Ultratermostato per circolazione esterna, in grado di mantenere a 60 °C la temperatura dell'acqua nel refrigerante (5.1.3).

5.5. Palloni tarati, della capacità di 25 ml, 250 ml e 1000 ml.

5.6. Pipette da 2 ml (div. 0,02) e da 5 ml.

5.7. Bicchieri, della capacità di 100 ml.

5.8. Agitatore magnetico.

5.9. Potenziometro con espansione di scala di 0,2 mV, corredato di elettrodo specifico per cloruri ed elettrodo di riferimento con camicia esterna riempita con soluzione molare di nitrato di sodio.

6. *Modo di operare.*

6.1. Estrazione del solvente clorurato, pirolisi ed assorbimento del cloro.

Riscaldare il forno (5.1.4) con il tubo di quarzo (5.1.5) alla temperatura di 950 ± 25° e aprire la bombola di aria (5.2) regolando il flusso a 5 l/h. Versare nell'unità di assorbimento (5.1.7) 7 ml e nell'unità di assorbimento (5.1.8) 3 ml della soluzione alcalina di arsenito (4.4), inserire i rispettivi gorgogliatori (5.1.6) e collegare il raccordo (5.1.6) con il tubo di quarzo. Introdurre nel pallone (5.1.2), dopo aver chiuso la valvola a rubinetto (5.1.2), 100 g del campione di caffè oppure 50 g del campione di thè pesati rapidamente, in ambiente esente da sostanze volatili clorurate, al decimo di grammo (5.3). Aggiungere 230-250 ml di acqua distillata (4.1), inserire il refrigerante (5.1.3) facendovi circolare acqua a 60 °C proveniente dall'ultratermostato (5.4) e collegarlo con il tubo di quarzo.

Collegare ora la bombola (5.2) con il pallone, accendere il mantello riscaldante (5.1.1) aggiustandone la temperatura fino alla ebollizione del miscuglio e lasciare bollire per tre ore. A questo punto, aprire la valvola a rubinetto, interrompere il flusso di aria staccando la bombola dal pallone, spegnere il mantello riscaldante ed il forno, disinserire le due unità di assorbimento e travasarne quantitativamente il contenuto nel palloncino tarato da 25 ml, lavando accuratamente gorgogliatori e unità di assorbimento con acqua distillata. Aggiungere 1 ml di acido acetico glaciale (4.5), portare a volume con acqua distillata e agitare.

Prima di ogni serie di estrazioni, preparare un «bianco» secondo lo stesso modo di operare ma in assenza di caffè o di thé e lasciando bollire per un'ora.

6.2. Costruzione della retta di taratura.

0,1 - 0,5 - 1,0 - 2,0 e 5,0 ml della soluzione standard di cloruro (4.7) vengono prelevati mediante pipetta (5.6) e posti in cinque palloncini tarati da 25 ml, addizionati di 1 ml di acido acetico glaciale e portati a volume con acqua distillata.

Travasare quantitativamente i 25 ml di ciascuna soluzione in altrettanti bicchieri (5.7) lavando accuratamente i palloncini con acqua distillata, ed effettuare, sotto agitazione (5.8) la lettura potenziometrica (5.9) delle cinque soluzioni. Costruire la curva di taratura riportando, su carta semilogaritmica, in ascisse i valori di 0,1 - 0,5 - 1 - 2 - 5 ppm di cloro ed in ordinata i rispettivi valori in mV determinati.

La soluzione ottenuta dalla prova in bianco (6.1) non deve fornire letture significative.

6.3. Determinazione.

Effettuare la lettura potenziometrica della soluzione ottenuta dal campione (6.1), operando come descritto in (6.2).

7. *Espressione e calcolo dei risultati.*

Il contenuto di solvente organico clorurato si esprime in ppm di cloro e si ricava dalla formula seguente:

$$\text{cloro (ppm)} = \frac{a \cdot 100}{p}$$

a = mg di cloro ricavati dal valore in mV, utilizzando la curva di taratura;

p = peso del campione analizzato, in grammi.

8. *Sensibilità del metodo.*

Il metodo permette di dosare un contenuto di solvente organico clorurato, espresso in cloro non inferiore a 1 ppm.

9. *Ripetibilità.*

La differenza tra i risultati di due determinazioni effettuate simultaneamente o rapidamente una di seguito all'altra sullo stesso campione, in uno stesso laboratorio e dallo stesso analista, non deve essere superiore a 2 ppm.

mm 550 ÷ 650
mm 500 ÷ 600
mm 80
30
mm 7
5mm
mm 95
95
mm 25
mm 20
mm 40
mm 400
mm 200
mm 100
mm 6
1000 ml

FIG. 2.

(1215)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1980.

Sostituzione di un membro supplente della commissione regionale per l'impiego della Campania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera della Campania;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale dispone, tra l'altro, che le commissioni regionali per la mobilità della manodopera assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 363 del 10 gennaio 1980, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il sig. Bruno Bochicchio, rappresentante supplente della CISL, dimissionario, con il sig. Giovanni Guardabascio;

Decreta:

Il sig. Giovanni Guardabascio è nominato membro supplente della commissione regionale per l'impiego della Campania, quale rappresentante della CISL, in sostituzione del sig. Bruno Bochicchio, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2093)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1980.

Abilitazione alla Italsider S.p.a. a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978, che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 20 gennaio 1977, con la quale la Italsider S.p.a. ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.);

Visto il bilancio al 31 dicembre 1977 della Italsider S.p.a.;

Visto il certificato rilasciato dalla camera di commercio di Genova in data 16 novembre 1978 alla Italsider S.p.a.;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate dalla Italsider S.p.a. sono conformi alle disposizioni della legge n. 796/1976 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

La Italsider S.p.a. è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(2212)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1980.

Adeguamento delle pensioni dovute dalle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, che disciplina l'adeguamento delle pensioni dovute dalle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 19404 del 23 ottobre 1979;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1977 e giugno 1978 ed i mesi di luglio 1978 e giugno 1979, è aumentato nella misura del 13,95 per cento;

Considerato che, a norma del citato art. 10, le pensioni a carico delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1980, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice anzidetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1980 le pensioni a carico delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori comercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentate in misura pari al 13,95 per cento del loro ammontare

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1979, salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(2586)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1980.

Autorizzazione alla società « Fides - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », in Roma, ad esercitare l'attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda prodotta dalla società « Fides - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fides - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(2126)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Veneto.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Veneto che segnala il carattere eccezionale delle grandinate del 6, 28 giugno, 10 agosto 1979 verificatesi in vari comuni della provincia di Rovigo;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Rovigo - grandinata del 6 giugno 1979 nel territorio di varie località dei comuni di Bagnolo di Po, Trecenta, Castelguglielmo, Badia Polesine, San Bellino, Canda; grandinata del 28 giugno 1979 nel territorio di varie località del comune di Fiesso Umbertiano; grandinata del 10 agosto 1979 nel territorio di varie località dei comuni di Fratta Polesine, Badia Polesine, Villanova del Ghebbo, Canda, Lusia, Occhiobello, Fiesso Umbertiano, Pincara, Castelguglielmo, San Bellino, Lendinara (intero territorio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1980

Il Ministro: MARCORA

(2152)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella provincia autonoma di Bolzano.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della provincia autonoma di Bolzano;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della sottoindicata provincia e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bolzano - grandinate del 2, 26 giugno 1979:

comuni di Tesimo, Gargazzone, Lana, Postal, S. Leonardo in Passiria, S. Martino in Passiria, Riffiano, Caines, Scena, Laces e Silandro, tutti limitatamente alle zone frutticole.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1980

Il Ministro: MARCORA

(2153)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1980.

Sostituzione di un componente effettivo del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visti i decreti ministeriali in data 8 e 18 luglio 1967, con i quali ai sensi dell'art. 3 del citato decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, è stato costituito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 24165 del 21 dicembre 1979, con la quale il prof. Alfonso Orsi è stato designato quale componente effettivo dello stesso comitato in sostituzione del dott. Vincenzo Gigante;

Ritenuto di procedere alla predetta sostituzione;

Decreta:

Il prof. Alfonso Orsi è nominato componente effettivo del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli in sostituzione del dott. Vincenzo Gigante, e chiamato a far parte della prima sezione del comitato medesimo.

Roma, addì 27 febbraio 1980

Il Ministro: MARCORA

(2508)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 445/80 della commissione, del 26 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 446/80 della commissione, del 26 febbraio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 447/80 della commissione, del 26 febbraio 1980, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 448/80 della commissione, del 26 febbraio 1980, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 449/80 della commissione, del 26 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 450/80 della commissione, del 26 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 451/80 della commissione, del 22 febbraio 1980, recante istituzione di un dazio «antidumping» provvisorio nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati, di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari a 75 kW, originari dell'Unione Sovietica.

Regolamento (CEE) n. 452/80 della commissione, del 26 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 53 *del 27 febbraio* 1980.

(48/C)

Regolamento (CEE) n. 453/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 454/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed il regolamento (CEE) n. 338/79 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate.

Regolamento (CEE) n. 455/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, che sospende la possibilità di autorizzare nuovi impianti di viti destinati alla produzione di v.q.p.r.d. nella Repubblica federale di Germania.

Regolamento (CEE) n. 456/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate nonché di premi di rinuncia al reimpianto.

Regolamento (CEE) n. 457/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, che istituisce un regime di premi alla cessazione delle attività viticole in Francia e in Italia.

Regolamento (CEE) n. 458/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive.

Regolamento (CEE) n. 459/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e il regolamento (CEE) n. 338/79 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate.

Regolamento (CEE) n. 460/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 352/79 che autorizza il taglio dei vini rossi tedeschi con vini rossi importati.

Regolamento (CEE) n. 461/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 355/79 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve.

Pubblicati nel n. L 57 *del 29 febbraio* 1980.

(49/C)

Regolamento (CEE) n. 462/80 della commissione, del 27 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 463/80 della commissione, del 27 febbraio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 464/80 della commissione, del 27 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 465/80 della commissione, del 27 febbraio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 466/80 della commissione, del 26 febbraio 1980, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 467/80 della commissione, del 26 febbraio 1980, relativo alla fornitura di burro a titolo di aiuto alimentare all'India.

Regolamento (CEE) n. 468/80 della commissione, del 27 febbraio 1980, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 469/80 della commissione, del 27 febbraio 1980, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 470/80 della commissione, del 27 febbraio 1980, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina in Francia.

Regolamento (CEE) n. 471/80 della commissione, del 27 febbraio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo alla importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 472/80 della commissione, del 27 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 473/80 della commissione, del 27 febbraio 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 54 *del 28 febbraio* 1980.

(50/C)

Regolamento (CEE) n. 474/80 della commissione, del 28 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 475/80 della commissione, del 28 febbraio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 476/80 della commissione, del 28 febbraio 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 477/80 della commissione, del 28 febbraio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 478/80 della commissione, del 28 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 479/80 della commissione, del 27 febbraio 1980, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 48.01 F della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 480/80 della commissione, del 27 febbraio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti n. 43 (codice 0430), originari della Iugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 481/80 della commissione, del 27 febbraio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti gommati diversi da quelli a maglia, della categoria di prodotti n. 103 (codice 1030), originari della Iugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste del regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 482/80 della commissione, del 27 febbraio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno, tessuti, della categoria di prodotti n. 109 (codice 1090), originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 483/80 della commissione, del 28 febbraio 1980, relativo alla non applicazione degli importi compensativi monetari ai prodotti sottoposti in uno Stato membro a determinate manipolazioni e rinviati successivamente nello Stato membro di partenza.

Regolamento (CEE) n. 484/80 della commissione, del 28 febbraio 1980, che fissa, fino alla fine della campagna 1980, i prezzi di riferimento dei cetrioli.

Regolamento (CEE) n. 485/80 della commissione, del 28 febbraio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 571/78 per quanto concerne il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei Paesi e territori d'oltremare.

Regolamento (CEE) n. 486/80 della commissione, del 28 febbraio 1980, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 435/80 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei Paesi e territori d'oltremare.

Regolamento (CEE) n. 487/80 della commissione, del 28 febbraio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 488/80 della commissione, del 28 febbraio 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 489/80 della commissione, del 28 febbraio 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 490/80 della commissione, del 28 febbraio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 491/80 della commissione, del 28 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 56 *del* 29 *febbraio* 1980.

(51/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Arezzo:

« 90-AR »: Chieli Fabio, in Sansepolcro;

« 236-AR »: Argenteria « Etrusca » S.d.f., in Monte S. Savino.

Provincia di Bari:

« 15-BA »: Potenz Pietro, in Bari.

Provincia di Modena:

« 17-MO »: « Read » S.n.c. di Ferrari Evandro, Ferretti Romano & C., in Modena.

(1790)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati smarriti alcuni punzoni recanti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte a fianco di ciascuno di essi indicate. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Pavia:

« 18-PV »: Casorati & Garberi, in Mede (un punzone smarrito);

« 40-PV »: Molina e De Vecchio, in Mede (un punzone smarrito).

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi. Si comunica inoltre che le ditte medesime hanno dichiarato che alcuni punzoni sono stati smarriti. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Arezzo:

« 243-AR »: Fortini Giuseppe, in Pieve al Toppo (tre punzoni smarriti);

« 258-AR »: « Traslar » di Severina Ernesto, in Spoiano (tre punzoni smarriti).

(1791)

Decadenza dalla concessione di un marchio di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi è decaduta dalla concessione del marchio stesso, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46:

Provincia di Bari:

« 16-BA »: Lamparelli Sabino, in Bari.

(1792)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 52

Corso dei cambi del 13 marzo 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	844,30	844,30	844,20	844,30	—	838,40	844,20	844,30	844,30	844,30
Dollaro canadese	722,75	722,75	722,05	722,75	—	725,30	722,50	722,75	722,75	722,75
Marco germanico	465,58	465,58	465,75	465,58	—	464,50	465,60	465,58	465,58	465,60
Fiorino olandese	423,42	423,42	424,33	423,42	—	423,15	423,63	423,42	423,42	423,40
Franco belga	28,624	28,624	28,66	28,624	—	28,55	28,622	28,624	28,624	28,65
Franco francese	199,085	199,085	199,50	199,085	—	198,60	199,15	199,085	199,085	199,10
Lira sterlina	1879 —	1879 —	1879,75	1879 —	—	1859,40	1878,80	1879 —	1879 —	1879 —
Lira irlandese	1717,40	1717,40	1719 —	1717,40	—	—	1716 —	1717,40	1717,40	—
Corona danese	148,82	148,82	149,10	148,82	—	148,90	148,81	148,82	148,82	148,85
Corona norvegese	168,20	168,20	168,54	168,20	—	166,90	168,23	168,20	168,20	168,20
Corona svedese	196,52	196,52	196,90	196,52	—	195,75	196,40	196,52	196,52	196,50
Franco svizzero	486,55	486,55	486,90	486,55	—	485,20	486,21	486,55	486,55	486,55
Scellino austriaco	64,97	64,97	65,10	64,97	—	64,85	64,915	64,97	64,97	64,97
Escudo portoghese	17,10	17,10	17,25	17,10	—	17,15	17,20	17,10	17,10	17,10
Peseta spagnola	12,425	12,425	12,4450	12,425	—	12,45	12,43	12,425	12,425	12,42
Yen giapponese	3,412	3,412	3,42	3,412	—	3,40	3,414	3,412	3,412	3,41

Media dei titoli del 13 marzo 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	64,275
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,425
» 5,50 % » » 1968-83	84,575
» 5,50 % » » 1969-84	81,450
» 6 % » » 1970-85	78,525
» 6 % » » 1971-86	76 —
» 6 % » » 1972-87	75,875
» 9 % » » 1975-90	78,425
» 9 % » » 1976-91	81,400
» 10 % » » 1977-92	86,150
» 10 % Cassa DD.PP sez. A Cr. C.P. 97	82,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,350
» » » » 1- 8-1978/80	99,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99 —
» » » » 1- 3-1979/81	99,250
» » » » 1- 7-1979/81	98 —
» » » » 1- 5-1979/82	98,100
» » » » 1- 7-1979/82	97,125
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	96,825
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	85,175
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,625
» » » 12 % 1- 4-1982	96,650
» » » 12 % 1-10-1983	94,475
» » » 12 % 1- 1-1984	94,525
» » » 12 % 1- 4-1984	94,475
» » » 12 % 1-10-1987	94,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 marzo 1980

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	844,25
Dollaro canadese	722,625
Marco germanico	465,59
Fiorino olandese	423,525
Franco belga	28,623
Franco francese	199,117
Lira sterlina	1878,90
Lira irlandese	1716,60
Corona danese	148,815
Corona norvegese	168,215
Corona svedese	196,46
Franco svizzero	486,415
Scellino austriaco	64,972
Escudo portoghese	17,15
Peseta spagnola	12,427
Yen giapponese	3,413

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Siena.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 4 gennaio 1978 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Siena;

Visto il decreto ministeriale in data 21 gennaio 1979, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Siena, nell'ordine appresso indicato:

1) Piizi Tommaso	punti	95,432	su 132
2) Maiorana Giulio	»	94,638	»
3) Gerardi Antonio	»	90,216	»
4) Sirri Sergio	»	88,200	»
5) Orlando Zon Italo	»	87,936	»
6) Centonze Gaspare	»	86,340	»
7) Zaccardi Leonzio	»	86,268	»
8) Avena Rocco	»	85,636	»
9) Mugnaini Piero	»	84,433	»
10) Porcile Luciano	»	83,000	»
11) Fabiani Piero	»	81,50	»
12) D'Angelo Domenico	»	81,104	»
13) Circosta Lorenzo	»	80,267	»
14) Battista Vitantonio	»	79,032	»
15) Giacomelli Alvaro	»	76,930	»
16) Ceruti Giuseppe	»	76,795	»
17) Labriola Antonio	»	76,100	»
18) Mele Marcello	»	75,870	»
19) Pavia Aldo	»	75,648	»
20) Armocida Elio	»	75,556	»
21) Nasello Carmine	»	74,398	»
22) Mangiapane Antonino	»	74,287	»
23) Di Gilio Vito	»	73,853	»
24) Scotto Michele	»	73,612	»
25) Brescia Leonardo	»	73,482	»
26) Mammana Francesco	»	73,447	»
27) Recchia Ezio	»	72,927	»
28) Visone Aniello	»	72,845	»
29) Pompeo Luigi	»	72,650	»
30) Ciccone Saverio	»	72,563	»
31) Mazzarella Giuseppe	»	72,096	»
32) Petrolo Paolo	»	71,988	»
33) Bianchini Virginio	»	71,984	»
34) Mita Antonio	»	71,577	»
35) Strano Giuseppe	»	71,526	»
36) De Martino Salvatore	»	71,503	»
37) Pace Antonino	»	71,500	»
38) Liberti Gennaro	»	71,408	»
39) Passaretti Umberto	»	71,360	»
40) Taranto Fausto	»	71,033	»
41) Augurio Garibaldi	»	70,983	»
42) Bova Antonino	»	70,400	»
43) Belleri Giacomo	»	70,293	»
44) Silvestri Boris	»	69,952	»
45) Gianfranchi Cleto Ruggero	»	69,832	»
46) Chindamo Giuseppe	»	69,797	»
47) Zagordo Cosimo	»	69,778	»
48) Bondioni Virginio	»	69,752	»
49) Matteucci Gino	»	69,738	»
50) Falciglia Antonino	»	69,652	»
51) Ridolfo Francesco	»	69,592	»
52) Aprile Pietro Maria	»	69,527	»
53) Paoluzzi Remo	»	69,219	»
54) Pesente Elio	»	68,976	»
55) Santanera Giuseppe	punti	68,800	su 132
56) Converti Carlo	»	68,766	»
57) Rizza Concetto	»	68,545	»
58) Frisullo Vincenzo	»	68,536	»
59) Salari Giuseppe	»	68,436	»
60) Picone Crescenzo	»	68,381	»
61) Stabili Franco	»	68,380	»
62) Lo Martire Stelio	»	67,997	»
63) Di Caprio Salvatore	»	67,866	»
64) Aschero Augusto	»	66,795	»
65) Scorza Saverio	»	66,446	»
66) Iaculli Giuseppe	»	66,340	»
67) Faillace Peppino	»	65,926	»
68) Russo Alesi Domenico	»	65,150	»
69) Ventriglia Luigi	»	64,342	»
70) Rampelli Vincenzo	»	64,316	»
71) Magoni Beniamino	»	63,599	»
72) Zaffanella Aldo	»	63,538	»
73) Pira Giacomo	»	63,120	»
74) Luchetti Loreto	»	63,033	»
75) Nitti Gabriele	»	62,905	»
76) Gigliotti Giovanni	»	62,722	»
77) Callipo Gaetano	»	62,613	»
78) Muriana Giuseppe	»	62,072	»
79) Famiglietti Giuseppe	»	62,050	»
80) Santoro Pasquale	»	61,760	»
81) Marinelli Gaspare	»	61,240	»
82) De Felice Renato	»	61,064	»
83) Ladogana Raffaele	»	60,782	»
84) Marchetta Antonio	»	60,750	»
85) Micele S. Mario	»	60,727	»
86) Rademoli Armando	»	60,545	»
87) Patriarca Mario	»	60,520	»
88) Maccioni Pietro	»	60,366	»
89) Peralta Antonio	»	60,166	»
90) Ferrari Francesco	»	59,863	»
91) Petrolo Ettore	»	59,454	»
92) Marzola Uber	»	59,000	»
93) Fedriga Sergio	»	58,000	»
94) Costardi Felice	»	56,516	»
95) Scrudato Salvatore	»	56,132	»
96) Martina Rolando	»	55,000	»
97) Ioppi G. Dario	»	54,250	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1980

p. *Il Ministro*: CORDER

(1671)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurochirurgia, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di neurochirurgia, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurochirurgia, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Broggi Giovanni, nato a Milano il 12 giugno 1941	punti	100	su 100
2) Colangelo Mauro, nato a Napoli il 29 ottobre 1947	»	100	»
3) Galli Giuseppe, nato a Darfo il 19 settembre 1947	»	100	»

4) Gerosa Massimo, nato a Bellano il 1° dicembre 1947	punti 100 su 100	
5) Spada Antonio, nato a Seclì il 2 dicembre 1947	» 100	»
6) Paci Rosario, nato a Pietraperzia il 2 novembre 1947	» 95	»
7) Baldini Mario, nato a Piacenza il 26 novembre 1946	» 92	»
8) Janes Pierpaolo, nato a Bolzano il 12 maggio 1947	» 92	»
9) Costabile Pasquale, nato a Forio d'Ischia l'8 agosto 1946	» 90	»
10) De Nardi Ferdinando, nato a Conegliano il 19 novembre 1946	» 90	»
11) Luparello Vincenzo, nato a Ribera il 14 gennaio 1948	» 90	»
12) Moraci Aldo, nato a Messina il 13 giugno 1945	» 86	»
13) Buonaguro Alberico, nato a Montoro Inferiore il 23 agosto 1948	» 85	»
14) Franco Antonio, nato a Cusano Mutri il 30 marzo 1946	» 85	»
15) Passoni Bruno Franco, nato a Manzano il 30 aprile 1940	» 85	»
16) Albanese Vincenzo, nato a Siderno il 28 giugno 1947	» 80	»
17) Gabriele Paolo Walter, nato a S. Elia Fiumerapido il 28 febbraio 1947	» 80	»
18) Introzzi Gabriele, nato a Como il 1° aprile 1944	» 80	»
19) Della Corte Vincenzo, nato a Scafati il 10 settembre 1946	» 78	»
20) Ferrari Antonio, nato a Piacenza il 28 gennaio 1934	» 78	»
21) Seminara Pietro, nato a Catania il 27 aprile 1946	» 78	»
22) Boccardo Massimiliano, nato a Genova il 25 marzo 1947	» 75	»
23) Cagnoni Graziano, nato a Firenze il 27 agosto 1942	» 75	»
24) Gagliardi Rolando, nato a Taurianova il 28 agosto 1945	» 75	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(1418)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 4 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 27 ottobre 1979, concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione 1977;

Accertato che al n. 15 del citato elenco sono stati erroneamente riportati il cognome ed il luogo di nascita relativi al dott. Bertolissi Massimo;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tali errori materiali di trascrizione;

Decreta:

Al n. 15 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione 1977, approvata con decreto ministeriale 4 luglio 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 27 ottobre 1979, leggasi: « *Bertolissi* Massimo, nato a *Faedis* il 16 giugno 1946, anzichè: « *Bertolessi* Massimo, nato a *Fraedis* il 16 giugno 1946 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1422)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile, sessione 1971-72.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 21 marzo 1975, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile, sessione 1971-72;

Accertato che al n. 7 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Gavalotti Bruna anzichè Galavotti Bruna;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 7 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile, sessione 1971-72, approvata con decreto ministeriale 9 dicembre 1974 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 21 marzo 1975, leggasi: « *Galavotti* Bruna », anzichè: « *Gavalotti* Bruna ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(1423)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di coadiutore dattilografo presso l'ufficio del veterinario di confine.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 63 del 27 dicembre 1979, pubblica la nomina in prova del vincitore del concorso ad un posto di coadiutore dattilografo presso l'ufficio del veterinario di confine, indetto con decreto commissariale 17 luglio 1978, n. 20260/Pr. I.

(1554)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di aiutante presso la motorizzazione civile.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 63 del 27 dicembre 1979, pubblica la nomina in prova dei vincitori del concorso a tre posti di aiutante presso la motorizzazione civile, indetto con decreto commissariale 5 aprile 1978, numero 20032/Pr. I.

(1555)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a trenta posti di operatore U.L.A. presso le poste e le telecomunicazioni.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 63 del 27 dicembre 1979, pubblica la nomina in prova dei vincitori del concorso a trenta posti di operatore U.L.A. presso le poste e le telecomunicazioni, indetto con decreto commissariale 11 aprile 1978, n. 20036/Pr. I.

(1556)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di aiutante presso l'archivio di Stato.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 63 del 27 dicembre 1979, pubblica la nomina in prova dei vincitori del concorso ad un posto di aiutante presso l'archivio di Stato, indetto con decreto commissariale 4 settembre 1978, n. 20162/Pr. I.

(1557)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cinquanta posti di sostituto portalettere presso le poste e le telecomunicazioni.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 63 del 27 dicembre 1979, pubblica la nomina nell'elenco dei sostituti portalettere del concorso a cinquanta posti di sostituto portalettere presso le poste e le telecomunicazioni, indetto con decreto commissariale 19 luglio 1978, n. 20172/Pr. I.

(1558)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di archivista presso l'archivio di Stato.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 60 del 4 dicembre 1979, pubblica la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso ad un posto di archivista presso l'archivio di Stato, indetto con decreto commissariale 15 luglio 1978, numero 20161/Pr. I.

(1559)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quattro posti di addetto al servizio di avviamento presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 60 del 4 dicembre 1979, pubblica la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso a quattro posti di addetto al servizio di avviamento presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto commissariale 3 aprile 1978, n. 20027/Pr. I.

(1560)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 865 in data 9 ottobre 1979, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 gennaio 1978, bandito con precedente decreto n. 192 in data 23 febbraio 1978;

Constatato che i concorrenti classificatisi rispettivamente al primo e al secondo posto di detta graduatoria hanno entrambi rinunciato alla nomina a veterinario condotto dell'unica sede vacante;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione di detta condotta ai candidati idonei che seguono in graduatoria;

Visto che il dott. Giuliano Tarozzi, terzo classificato, ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

La condotta veterinaria unica del comune di Monzuno è assegnata al dott. Giuliano Tarozzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Bologna, addì 12 febbraio 1980

Il veterinario provinciale: GNUDI

(2070)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Concorso ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(939/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI SALEMI

Concorso ad un posto di farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Salemi (Trapani).

(941/S)

OSPEDALE CIVICO « RINALDI » DI VIZZINI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vizzini (Catania).

(944/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « M. MALPIGHI » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di assistente della prima divisione geriatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della prima divisione geriatrica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bologna.

(937/S)

OSPEDALE CIVILE DI CORMONS

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cormons (Gorizia).

(956/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cormons (Gorizia).

(957/S)

OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente del servizio di istologia e anatomia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bassano del Grappa (Vicenza).

(949/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO D'ASSISI » DI OLIVETO CITRA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario chirurgo;
un posto di primario medico;
un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Oliveto Citra (Salerno).

(945/S)

OSPEDALE « S. PAOLO » DI SAVONA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Savona.

(943/S)

OSPEDALE DEI BAMBINI « V. BUZZI » DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(938/S)

OSPEDALE CIVILE « S. TOMMASO DEI BATTUTI » DI PORTOGRUARO

Concorso ad un posto di aiuto al centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso per titoli ed esami, ad un posto di aiuto al centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Portogruaro (Venezia).

(951/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Portogruaro (Venezia).

(952/S)

OSPEDALE CIVILE DI CITTANOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo;

un posto di primario, un posto di aiuto e sei posti di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cittanova (Reggio Calabria).

(947/S)

OSPEDALE « FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO » DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(940/S)

FONDAZIONE « CENTRO S. ROMANELLO DEL MONTE TABOR » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radioterapia e medicina nucleare;

un posto di aiuto del servizio di anestesia;

un posto di assistente della divisione di medicina;

un posto di assistente della divisione di chirurgia;

un posto di assistente chirurgo con specialità di urologia;

un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di radioterapia e medicina nucleare addetto alla sezione di radioterapia;

un posto di assistente del servizio di radioterapia e medicina nucleare addetto alla sezione di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano.

(950/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI MODICA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modica (Ragusa).

(954/S)

OSPEDALE « INFERMI » DI RIMINI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia addetto al servizio di radiologia e terapia fisica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia addetto al servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il conferimento del posto predetto è subordinato all'accettazione, da parte del vincitore, del rapporto di lavoro a tempo pieno ed alla sua disponibilità ad operare anche in altri enti ospedalieri o strutture sanitarie del territorio, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rimini (Forlì).

(955/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEGLI ANGELI » DI PORDENONE

Concorso ad un posto di aiuto del centro cardioreumatologico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del centro cardioreumatologico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(942/S)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1980, n. 3.

Convalidazione della deliberazione della giunta regionale n. 4981 del 20 settembre 1979, adottata ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 26 marzo 1979, n. 13, per prelevamento di L. 100.000.000 dal fondo riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 23 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidata la deliberazione della giunta regionale n. 4981 del 20 settembre 1979 relativa al prelevamento della somma di L. 100.000.000 dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » (cap. 6110) e alla iscrizione di pari importo al cap. 2880 della spesa denominato « Sussidi di assistenza, contributi e provvidenze eccezionali ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 14 gennaio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 19 *dicembre* 1979 (*atto n.* 1427) *ed è stata vistata dal commissario del Governo l'*11 *gennaio* 1980.

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1980, n. 4.

Convalidazione della deliberazione della giunta regionale n. 4385 del 1° agosto 1979, adottata ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 26 marzo 1979, n. 13, per prelevamento di L. 20.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 23 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidata la deliberazione della giunta regionale n. 4385 del 1° agosto 1979, per la parte relativa al prelevamento della somma di L. 20.000.000 dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » (cap. 6110) per l'anno finanziario 1979 e all'iscrizione di pari importo al cap. 8350 della spesa denominato « Programmi di rimboschimento, riassetto del territorio opere di bonifica montana in difesa del suolo (legge regionale 24 luglio 1978, n. 32, e legge regionale 27 ottobre 1978, n. 56) ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 14 gennaio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 19 *dicembre* 1979 (*atto n.* 1426) *ed è stata vistata dal commissario del Governo l'*11 *gennaio* 1980.

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1980, n. 5.

Proroga del termine per l'adozione del programma pluriennale di attuazione di cui all'art. 9, primo comma, della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 23 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine di cui al primo comma dell'art. 9 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 1980.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 14 gennaio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 19 *dicembre* 1979 (*atto n.* 1429) *ed è stata vistata dal commissario del Governo l'*11 *gennaio* 1980.

(1435)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1979, n. 73.

Definizione delle attribuzioni dei servizi regionali. Determinazione della dotazione organica del personale.

(*Pubblicata nel suppl. spec. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 18 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La presente legge definisce le attribuzioni dei servizi del consiglio regionale, dei servizi della giunta e del presidente, dei servizi dell'organo regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate, dai servizi dei comitati comprensoriali nonchè determina la dotazione organica complessiva e per livelli funzionali del personale regionale.

Art. 2.

Servizi del consiglio regionale

La struttura del consiglio regionale è organizzata nei servizi indicati con le relative attribuzioni nell'allegato 1.

Art. 3.

Servizi funzionali per materia di cui si avvale la giunta

La giunta regionale si avvale dei servizi funzionali, per materia, indicati, con le relative attribuzioni, nell'allegato 2.

Art. 4.

Servizi di settore della giunta

La giunta regionale si avvale dei servizi di settore, indicati, con le relative attribuzioni, nell'allegato 3.

Art. 5.

Servizi funzionali del presidente e della giunta

Il presidente e la giunta regionale si avvalgono dei servizi funzionali, indicati, con le relative attribuzioni, nell'allegato 4.

Art. 6.

Servizi affari generali

Le attribuzioni dei servizi affari generali di cui all'art. 14 della legge regionale 28 febbraio 1979, n. 6, sono descritte nell'allegato 5.

Art. 7.

Servizi regionali decentrati

La giunta regionale si avvale dei servizi regionali decentrati, indicati, con le relative attribuzioni, nell'allegato 6.

In attesa delle norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, inerente l'istituzione del servizio sanitario nazionale, le unità organizzative decentrate nelle materie di medicina e veterinaria, di cui all'art. 15 della legge regionale 28 febbraio 1979, n. 6, continuano a svolgere le funzioni espletate al momento dell'entrata in vigore della presente legge con la dotazione organica secondo l'attuale consistenza numerica, risultante dalla tabella di seguito indicata:

Consistenza numerica del personale dei servizi di medicina:

D.S.	C.S.	I.	C.U.	S.	O.P.	O.	C.	Posiz. Divers.	Totale
5	1	2	7	8	4			2	29

Consistenza numerica del personale dei servizi di veterinaria:

D.S.	C.S	I.	C.U.	S.	O.F.	O.	C.	Posiz. Divers.	Totale
5	1	2	7	8	4			2	29

Art. 8.

Servizi del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate

Il comitato regionale di controllo e le sue sezioni decentrate si avvalgono dei servizi, indicati, con le relative attribuzioni, nell'allegato 7.

Art. 9.

Servizi dei comitati comprensoriali

I comitati comprensoriali si avvalgono dei servizi indicati, con le relative attribuzioni, nell'allegato 8.

Art. 10.

Dotazione organica del personale della Regione

La dotazione organica del personale della Regione è complessivamente di 3.255 unità così suddivise nei livelli funzionali retributivi, di cui all'allegato 9:

1° livello	n.	—
2° livello	»	80
3° livello	»	50
4° livello	n.	700
5° livello	»	1.080
6° livello	»	570
7° livello	»	430
8° livello	»	345
	n.	3.255

Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, sono soppressi.

Art. 11.

Oneri finanziari

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 625 milioni per l'anno finanziario 1979 e in 3.750 milioni per l'anno finanziario 1980 e per ciascuno degli anni finanziari successivi si provvede:

per l'anno finanziario 1979 utilizzando, nella rispettiva misura di 500 milioni e di 125 milioni, le disponibilità esistenti ai capitoli n. 200 e n. 220 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno;

per gli anni finanziari 1980 e 1981 utilizzando le disponibilità iscritte, nel bilancio pluriennale 1979-81, ai corrispondenti capitoli dei relativi esercizi finanziari.

Art. 12.

Pubblicazione e dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 17 dicembre 1979

VIGLIONE

(*Omissis*)

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1979, n. **74.**

Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale, recepimento dei contenuti dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario.

(*Pubblicata nel suppl. spec. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 18 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

L'IMPIEGO REGIONALE

Capo I

ORDINAMENTO E LIVELLI PROFESSIONALI

Art. 1.

Finalità della legge

Con la presente legge la Regione recepisce i contenuti del contratto nazionale per i dipendenti delle regioni a statuto ordinario per il triennio 1976-78 e disciplina, in conformità, il rapporto di impiego e lo statuto del proprio personale.

Art. 2.
Livelli funzionali e ruolo organico

Il personale regionale è inquadrato in un unico ruolo in 8 livelli funzionali distinti per contenuto professionale e retribuzione, secondo le norme della presente legge.

L'art. 4 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 22, è soppresso.

Art. 3.
Primo livello funzionale

Sono inserite nel primo livello le posizioni di lavoro che concernono esclusivamente attività di pulizia: trattasi di prestazioni elementari che non richiedono alcuna preparazione specifica.

Per l'accesso al livello è richiesto il compimento della scuola dell'obbligo.

Art. 4.
Secondo livello funzionale

Sono inserite nel secondo livello le posizioni di lavoro comportanti esecuzione di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde dal possesso di conoscenze tecniche preliminari. Richiede utilizzazione di strumenti o apparecchiature semplici o comunque di uso elementare o comune.

L'esecuzione di compiti è svolta in modo integrato, configurando un'unica posizione di lavoro.

Il livello è caratterizzato da:

iniziativa nell'ambito delle istruzioni ricevute e/o compiti attribuiti;

autonomia vincolata da istruzioni semplici;

apporto individuale che non comporta trasformazione del prodotto, ma la sola conservazione, riproduzione o dislocazione del medesimo.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di anticamera e aula, regolando l'accesso del pubblico agli uffici e fornendo informazioni semplici; di custodia, di sorveglianza di locali e uffici, nonchè della loro apertura e chiusura, di ricezione e smistamento di telefonate da centralini semplici; di dislocazioni di fascicoli e oggetti di ufficio; di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolature.

Per l'accesso al livello è richiesto il compimento della scuola dell'obbligo.

Art. 5.
Terzo livello funzionale

Sono inserite nel terzo livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico-manuali elementari e/o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.

Richiede l'utilizzazione di mezzi, strumenti e apparecchiature anche complessi, ma di uso semplice e con carico della manutenzione ordinaria.

Il livello è caratterizzato da:

iniziativa nell'ambito delle mansioni attribuite;

un grado di autonomia vincolato da istruzioni semplici;

prestazioni implicanti l'esposizione a rischi specifici conseguenti all'uso dello strumento tecnico utilizzato;

apporto individuale diretto alla trasformazione del prodotto.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici, di impianti tecnici di varia natura (elettrici, termici, lavanderia, centri stampa, ecc.) o assimilabili; di conduzione e manutenzione ordinaria di automezzi e di macchine semplici che comportino abilitazioni specifiche; di esecuzione di operazioni colturali agricolo-forestali; nonchè di compiti amministrativi semplici.

Per l'accesso al livello è richiesto il conseguimento della scuola dell'obbligo e, qualificazione professionale se richiesta.

Possono altresì accedere al livello 3° i dipendenti regionali purchè abbiano conseguito la scuola dell'obbligo con una anzianità di servizio di 5 anni complessivamente maturati nei livelli 2° e 1° o di 3 anni nel livello 2°.

Art. 6.
Quarto livello funzionale

Sono inserite nel quarto livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni amministrativo-contabili e tecniche o tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone rispettivamente preliminari conoscenze nel ramo amministrativo e preparazione professionale specializzata; richiede l'uso di mezzi o strumenti complessi o l'utilizzo di dati anche complessi nell'ambito di procedure prevalentemente ripetitive.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale ovvero da prescrizioni particolareggiate ma complesse, nell'ambito di procedure e prassi definite;

piena responsabilità dei propri compiti delle singole operazioni, i cui risultati sono soggetti a verifiche complete ma periodiche oppure immediate ma di massima;

apporto individuale consistente nella capacità di trasformazione complessa del prodotto o finalizzato a miglioramento o semplificazione delle procedure che determinano lo svolgimento delle mansioni;

rischi specifici derivanti dall'uso normale degli strumenti e delle attrezzature tecniche utilizzate.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti tecnici di natura specialistica nel campo agricolo-forestale e della installazione, conduzione, manutenzione e riparazione di impianti tecnici complessi; nonchè a compiti esecutivi in materia amministrativa, contabile e tecnica, ivi comprese le attività di stenografia e/o dattilografia, mansioni queste ultime che — omogenee o complementari — costituiscono un'unica posizione di lavoro.

Per l'accesso al livello è richiesto il conseguimento della licenza della scuola media dell'obbligo, e qualificazione professionale se richiesta.

Possono altresì accedere al livello 4° i dipendenti regionali purchè abbiano conseguito la licenza di scuola media dell'obbligo con un'anzianità di servizio di 5 anni maturata complessivamente nei livelli 3° e 2° o di 3 anni maturata nel livello 3°.

Art. 7.
Quinto livello funzionale

Sono inserite nel quinto livello le posizioni di lavoro che comportano attività nei settori tecnico, amministrativo e contabile di mansioni di ricerca, utilizzo ed elaborazione semplice di dati anche complessi e complessa di dati semplici. Richiedono conoscenze tecniche specializzate ed operative proprie della qualificazione professionale di base necessarie per l'accesso al livello

Il livello è caratterizzato da:

autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse riferite a procedure generali e prassi definite;

responsabilità professionale dei propri compiti: può comportare indirizzo tecnico di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale o, in casi eccezionali e per unità operative a carattere esecutivo, una responsabilità di organizzazione. Il risultato del lavoro è soggetto a verifiche periodiche ed occasionali, anche complete;

apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti ed iniziativa per il miglioramento della funzionalità dell'unità organizzativa in cui è inserito.

Nei corsi di formazione professionale: comporta attività di insegnamento anche con utilizzazione di apparecchiature, macchine, strumenti. Richiede conoscenze teorico-tecnico-professionali riconducibili alla professionalità prevista dai piani di insegnamento.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia nell'ambito della funzione docente;

responsabilità professionale dei propri compiti;

apporto didattico notevole in funzione dell'impostazione didattico-organizzativa del corso e, più in generale, del centro di formazione.

Per l'accesso al livello è richiesto il diploma di istruzione secondaria di 2° grado e/o diploma professionale, se richiesto.

Possono altresì accedere al livello 5° i dipendenti regionali in possesso di diploma di istruzione secondaria di 1° grado oltre ad un'anzianità di almeno 5 anni maturata nel livello 4°.

Art. 8.

Sesto livello funzionale

Sono inserite nel sesto livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti tecnico-amministrativi o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro alla cui impostazione sono tenute a collaborare nell'ambito dell'unità organica in cui sono inserite. La posizione di lavoro può comportare anche l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse;

responsabilità professionale dei propri compiti;

apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti e da iniziative per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica in cui è inserito.

Comporta responsabilità:

delle attività istruttorie direttamente svolte o effettuate in collaborazione con posizioni di lavoro a minor contenuto professionale;

degli orientamenti dati, a livello tecnico, ad altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

L'attività è soggetta a controlli e verifiche periodiche e di massima.

Nei corsi di formazione professionale: comporta attività di insegnamento teorico (cultura generale, lingue, ecc.).

Richiede, in stretta connessione con le caratteristiche dell'insegnamento da impartire, una preparazione di base corrispondente a quelle stabilite da analoghi insegnamenti teorici nella scuola media unica o in istituzioni scolastiche di livello superiore o riconducibile alla professionalità più in generale per l'accesso al livello.

Per l'accesso al livello è richiesto il possesso di un diploma di laurea.

Possono altresì accedere al livello 6° i dipendenti regionali in possesso di diploma di istruzione secondaria di 2° grado con un'anzianità di almeno 5 anni maturata nel livello 5°.

Art. 9.

Settimo livello funzionale

Sono comprese nel settimo livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la predisposizione di provvedimenti od interventi diretti alla attuazione dei programmi di lavoro alla cui formulazione è tenuto a collaborare nell'ambito di una unità organica complessa.

La posizione di lavoro può comportare anche la responsabilità organizzativa di una unità di lavoro eventualmente prevista nell'ambito dell'unità organica complessa, con compiti di indirizzo delle attività degli addetti.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia per l'attuazione dei programmi di lavoro di competenza o assegnati all'unità organizzativa o a gruppi di lavoro, nonchè per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed elaborazioni affidate; l'autonomia è comunque esercitata nell'ambito di istruzioni di carattere generale o da eventuali indicazioni di priorità;

apporto organizzativo per la formulazione di proposte per miglioramento della funzionalità dell'unità organica complessa alla quale appartiene.

Comporta la responsabilità:

delle attività direttamente svolte;

delle istruzioni emanate nell'attività di indirizzo della eventuale unità di lavoro;

delle attuazioni dei programmi di lavoro esercitando controlli e verifiche periodici ed occasionali anche complessi.

L'attività è soggetta a controlli periodici e di massima sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.

Per l'accesso al livello è richiesto il diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione professionale ove richieste dagli ordinamenti.

Possono altresì accedere al livello 7° i dipendenti regionali in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado con una anzianità di almeno cinque anni maturata nel livello 6°.

Art. 10.

Ottavo livello funzionale

Sono comprese nell'ottavo livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità diretta alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo con la definizione dei processi attuativi.

La posizione di lavoro può anche comportare la responsabilita organizzativa dell'« unità organica complessa » di cui indirizza l'attività verificandone la rispondenza ai programmi di lavoro.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia rilevante per la formulazione dei programmi di lavoro dell'unità organica complessa eventualmente affidata e la conseguente organizzazione della stessa unità e per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidati, secondo gli indirizzi politico-amministrativi, i piani e i programmi anche pluriennali definiti dall'amministrazione;

apporto organizzativo rilevante per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica complessa, alla quale appartiene o della quale è responsabile, in rapporto alla intera organizzazione regionale.

Comporta la responsabilità:

delle attività direttamente svolte;

delle istruzioni di carattere generale impartite;

della formazione dei programmi di lavoro e del conseguimento, a livello generale, degli obiettivi stabiliti operando mediante verifiche e controlli saltuari e di massima anche sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.

Il livello comprende posizioni di lavoro individuate, a livello di specializzazione, analogamente a quelle elencate al livello precedente.

Le posizioni di lavoro dell'ottavo livello richiedono peraltro una professionalità più elevata e sono istituite in rapporto alle esigenze funzionali dell'organizzazione.

Per l'accesso al livello è richiesto il diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione ove richieste dagli ordinamenti.

Compatibilmente con i posti messi a concorso possono altresì accedere al livello 8° i dipendenti regionali in possesso di diploma di istruzione secondaria di 2° grado con una anzianità di servizio di almeno cinque anni nel livello 7°.

Art. 11.

Funzione di coordinamento

La funzione di coordinamento è disciplinata dall'art. 23 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6 «Ordinamento degli uffici regionali».

L'incarico di coordinatore è conferito al personale che riveste il livello funzionale ottavo.

Il numero dei coordinatori non può superare il quarto della dotazione organica del livello ottavo.

Art. 12.

Accesso ai livelli del ruolo regionale e nomina

La copertura dei posti previsti nel ruolo regionale avviene per pubblico concorso, per esami o per titoli ed esami, fatte salve le norme sulle assunzioni obbligatorie.

Il concorso è indetto con deliberazione della giunta regionale.

Il concorso consiste in un accertamento comparato di idoneità attraverso la valutazione di eventuali titoli e/o di prove che possono essere scritte, pratiche ed orali, secondo modalità e procedimenti che saranno fissati nei singoli bandi di concorso e, comunque, rapportati alla professionalità richiesta per il posto messo a concorso.

Di ogni concorso è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione con la trasmissione del bando al commissario del Governo, alle amministrazioni provinciali ed ai comuni della Regione e, con ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Il numero di posti da mettere a concorso per ciascun livello funzionale viene determinato dalla giunta regionale nell'ambito dei posti vacanti; possono essere messi a concorso anche i posti che si rendano disponibili entro un anno dalla data di approvazione del bando.

Le nomine a tali posti sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.

Possono essere conferiti, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili, salvo che per quelli derivanti da aumento di organico, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria, utilizzando, secondo l'ordine la graduatoria medesima.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, la giunta regionale ha facoltà di procedere nel termine di un anno dalla data di approvazione della graduatoria ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Per l'assunzione al primo e secondo livello funzionale, la valutazione comparativa dei candidati può essere effettuata anche sulla base dei titoli relativi al carico familiare, allo stato di occupazione del candidato e dei componenti del nucleo familiare.

I dipendenti regionale privi del titolo di studio richiesto possono partecipare ai concorsi pubblici per posti appartenenti al livello immediatamente superiore a quello di appartenenza, purchè provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore e di una anzianità di servizio di almeno cinque anni nel livello di appartenenza.

Ai concorsi per posti del 3° e 4° livello funzionale possono partecipare i dipendenti dei due livelli immediatamente inferiori con cinque anni di anzianità complessiva nei due livelli o di tre anni nel solo livello immediatamente inferiore.

Sono esclusi dall'applicazione del precedente comma i posti per l'esercizio delle cui funzioni il possesso del titolo di studio sia prescritto dalla legge.

Un quarto dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, è riservato ai dipendenti regionali di ruolo, in possesso dei requisiti stabiliti dai precedenti commi 10° e 11°.

La riserva non opera se il posto a concorso è uno solo I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari.

Non possono beneficiare della riserva di posti i dipendenti regionali nei confronti dei quali, nel biennio precedente la data del concorso, sia stata adottata una sanzione disciplinare più grave della censura.

Qualora l'espletamento del concorso non dovesse assicurare la copertura di tutti i posti soggetti a riserva, quelli residuali saranno assegnati ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Per l'ammissione a tutti i concorsi banditi dalla Regione, sono valide le parificazioni fra i titoli di studio di norma richiesti per l'accesso ai singoli livelli ed i titoli di studio inferiori, uniti questi ultimi ad esperienze lavorative qualificate, di cui all'ultimo comma degli articoli dal 3° al 10° della presente legge.

La norma di cui al comma precedente non si applica quando le funzioni connesse ai posti messi a concorso comportano, ai sensi delle leggi in vigore sull'ordinamento delle professioni, il possesso di uno specifico titolo di studio o di una specifica abilitazione professionale.

La nomina degli impiegati regionali è disposta dalla giunta regionale.

Gli effetti giuridici della nomina decorrono dalla data indicata nella relativa deliberazione; quelli economici dalla data di effettiva assunzione del servizio.

La destinazione del personale ai servizi e sedi viene effettuata con provvedimento del presidente della giunta o dell'assessore da lui delegato.

Le destinazioni di personale agli uffici del consiglio regionale vengono disposte su richiesta dall'ufficio di presidenza, o, nel caso di proposte della giunta, previo parere favorevole dell'ufficio di presidenza.

Gli articoli 14, 16 e 18 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, sono soppressi.

Art. 13.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

I requisiti generali di ammissione ai concorsi sono i seguenti:

a) la cittadinanza italiana;

b) l'età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, elevabile a 40 per i posti dell'ottavo livello funzionale;

c) l'idoneità fisica all'impiego;

d) il possesso dei diritti civili e politici;

e) il possesso del prescritto titolo di studio;

f) buona condotta.

I predetti limiti di età non si applicano per gli impiegati di ruolo in servizio presso le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei loro consorzi e degli enti pubblici anche economici. Per le categorie dei candidati a favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, trovano applicazione le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda.

L'art. 15 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, è soppresso.

Art. 14.

Disposizione per assunzioni previste dalla legge regionale 12 agosto 1974, n. 22

Il secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, è sostituito dal seguente:

al personale come sopra assunto verrà corrisposto, per la durata del contratto il trattamento economico iniziale previsto dalle tabelle vigenti per il personale di ruolo dello stesso livello, in proporzione all'impegno orario settimanale richiesto; la malattia non interrompe il rapporto di lavoro, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il quinto comma dell'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, è sostituito dal seguente:

i segretari particolari del presidente della giunta, del vice presidente della giunta, degli assessori, nonchè del presidente del consiglio, dell'ufficio di presidenza, possono essere scelti tra i dipendenti regionali di livello funzionale non superiore al settimo. Ai segretari particolari, scelti al di fuori dell'amministrazione regionale spetta, per la durata dell'incarico, un compenso equivalente al trattamento economico iniziale del livello retributivo al quale l'interessato può accedere in relazione al titolo di studio posseduto; la malattia non interrompe il rapporto di lavoro, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

TITOLO II

STATO GIURIDICO

Capo I

DOVERI E DIRITTI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 15

Orario di lavoro

In attesa che la materia di che trattasi venga diversamente disciplinata, l'orario di lavoro è di 37 ore e 1/2 settimanali divise in cinque giorni.

La ripartizione dell'orario nella giornata è stabilita, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, con deliberazione della giunta regionale.

Con le stesse procedure vengono individuati gli uffici regionali e le posizioni di lavoro per le quali esigenze funzionali richiedono l'articolazione dell'orario di servizio in sei giorni settimanali anzichè cinque.

Ogni periodo di servizio continuativo, cui sono addetti particolari posizioni di lavoro (custodi, centralinisti, turnisti) non può eccedere, anche in deroga dell'orario di servizio complessivo, di norma le sei ore lavorative.

L'amministrazione accerta anche con sistemi meccanici o elettronici il rispetto dell'orario di lavoro; l'accertamento deve riguardare i dipendenti di tutti i livelli funzionali.

I due giorni di riposo settimanale, di regola, devono coincidere con il sabato e la domenica. Qualora al dipendente sia richiesto di prestare servizio in un giorno di riposo o festivo o non lavorativo, egli ha diritto di assentarsi dal lavoro nel giorno feriale successivo e di beneficiare della sola maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.

L'art. 23 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, è soppresso.

Art. 16.

Prestazioni di lavoro straordinario

In relazione ad eccezionali ed indifferibili esigenze di servizio, il dipendente, su disposizione dell'amministrazione, è tenuto a prestare la propria opera fuori del normale orario di lavoro entro il limite massimo individuale di 150 ore annue.

La giunta regionale, con deliberazioni periodiche e previa ricerca di intesa sui criteri, tramite opportuno confronto con le organizzazioni sindacali, può disporre in deroga al limite massimo individuale di cui al precedente comma, prestazioni di lavoro straordinario fino a 300 ore annue per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro.

Sono abrogati il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 9, nonchè gli ultimi commi degli articoli 10, 11, 12 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22.

Art. 17.

Congedo ordinario

Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario irrinunciabile e retribuito di 26 o 30 giornate lavorative, a seconda che la settimana lavorativa sia articolata su 5 o 6 giornate; in tale congedo sono ricomprese le due giornate di congedo ordinario conseguenti alla soppressione delle festività di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Al dipendente sono attribuite, altresì, quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della predetta legge n. 937/1977.

La ricorrenza del Santo Patrono della città in cui ha sede l'ufficio viene riconosciuta giornata festiva.

Il congedo ordinario deve essere usufruito entro il 31 dicembre di ciascun anno e, per almeno quindici giorni, in un unico periodo continuativo.

Ove non sia maturato un anno di effettivo servizio nell'anno solare, spetta il congedo in misura proporzionale al numero di mesi di servizio già compiuti.

Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso il dipendente ha diritto a fruire di tutto il congedo o della parte residua entro il 1° semestre dell'anno successivo.

L'art. 24 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 e la legge 15 maggio 1978, n. 25, sono soppressi.

Art. 18.

Congedi straordinari retribuiti

Il dipendente regionale ha diritto a congedi straordinari retribuiti nelle seguenti ipotesi e misure, con documentazione delle relative causali:

a) per contrarre matrimonio: nella misura di quindici giorni continuativi compreso quello di celebrazione del rito;

b) per esami: fino a venti giorni nell'anno per le giornate di esame e di effettuazione di concorsi od abilitazioni, oltrechè della giornata immediatamente precedente e seguente qualora la sede dove si effettua la prova disti oltre 100 km dalla residenza;

c) per donazione di sangue: per il giorno del prelievo;

d) per cure: fino ad un mese per mutilati, invalidi civili, invalidi di guerra o per servizio, previa idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute terapie;

e) per gravi motivi: fino a cinque giorni nell'anno;

f) per cure ai figli inferiori ai tre anni e in stato di malattia: fino ad un mese nell'arco del triennio a trattamento intero;

g) per gravidanza e puerperio: nei limiti della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con trattamento intero nel periodo di astensione obbligatoria;

h) per richiamo alle armi e per obblighi di leva: nei termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti;

i) per la frequenza di corsi legali di studio: fino al limite individuale di 150 ore per anno scolastico, con l'obbligo di cessare immediatamente dalla fruizione ove la frequenza venga per qualsiasi ragione interrotta. L'istituto si applica ad un numero di dipendenti non superiore al 3% del personale per ciascun anno scolastico.

L'amministrazione, inoltre, agevola la partecipazione degli impiegati a corsi di aggiornamento tecnico ed amministrativo di specializzazione scientifica e qualificazione organizzati da Università, Ministeri, regioni, enti pubblici, istituti ed enti mutualistici.

Gli articoli 25, 26, 27, 30 e 34 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, sono soppressi.

Art. 19.

Congedi straordinari non retribuiti

Il dipendente ha diritto a congedi straordinari non retribuiti per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a tre anni, dopo il primo mese di congedo retribuito; tale congedo è computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi al congedo ordinario ed alla tredicesima mensilità.

Sono a carico del dipendente, per il periodo di fruizione del predetto congedo, le contribuzioni d'obbligo previsti, dalle norme vigenti per il trattamento di previdenza e quiescenza, mentre restano a carico dell'amministrazione quelle di sua competenza per gli stessi titoli unitamente all'intero onere per il trattamento assistenziale.

Al dipendente possono, altresì, essere concessi congedi straordinari non retribuiti per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia per la durata massima di un anno; tale congedo riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile ai fini della progressione giuridica, economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.

L'art. 31 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, è soppresso.

Art. 20.

Assenza dal servizio per malattia

Il dipendente, in caso di assenza dal servizio per malattia, ha diritto al seguente trattamento economico:

nei primi tredici mesi: intero;

nei successivi sette mesi: ridotti al 50%.

Il tempo durante il quale il dipendente è assente per malattia, è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.

Per motivi di particolare gravità l'amministrazione può consentire al dipendente, che abbia raggiunto i limiti previsti dal comma precedente, un ulteriore periodo di assenza senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, durante il quale il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.

Il periodo di assenza per malattia, per la parte eccedente i sei mesi in un anno, riduce proporzionalmente il congedo ordinario.

In caso di malattia o di altro grave impedimento alla prestazione del servizio, il dipendente deve darne immediata comunicazione, con qualsiasi idoneo mezzo, all'amministrazione, indicando il proprio recapito.

Qualora lo stato di malattia si protragga per oltre due giorni, il dipendente deve altresì trasmettere all'amministrazione certificato rilasciato dal medico curante, attestante la durata prevedibile della malattia.

L'amministrazione può disporre accertamenti per il controllo della malattia denunciata, attraverso i servizi ispettivi dell'istituto assistenziale competente e, ove questi non siano in condizione di provvedere, a mezzo dell'ufficiale sanitario o del medico designato da un ospedale a scelta dell'amministrazione.

I predetti organi si avvarranno, successivamente, delle strutture dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Qualora l'esistenza o l'entità della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo, oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

Gli articoli 28, 29 e 33 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, sono soppressi.

Art. 21.

Cumulo periodi di assenza

Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano, agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante, quando fra essi non intercorra un periodo di servizio effettivo di almeno tre mesi; a tal fine non si computano i periodi di assenza per congedo ordinario o straordinario retribuito.

Le assenze per congedo straordinario non retribuito e per malattia, non possono superare complessivamente i due anni e mezzo nel quinquennio.

Art. 22.

Patrocinio legale

La Regione, nell'ambito della tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio.

Nell'esame dei singoli casi, si avrà riguardo a tutti gli elementi di valutazione disponibili, compresi quelli attinenti a possibili conflitti di interesse fra l'amministrazione e il dipendente chiamato in giudizio.

Una particolare attenzione verrà data ai casi in cui il fatto addebitato risulti commesso in relazione ad una disposizione, ad un ordine o istruzione generale o speciale formalmente impartita.

Art. 23.
Inidoneità fisica

Al secondo comma dell'art. 53 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, è aggiunto il seguente:

Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non potrà procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per ricuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, appartenenti allo stesso livello funzionale-retributivo od a livello inferiore. Il quest'ultimo caso il dipendente avrà diritto a conservare il trattamento economico in godimento.

Art. 24.
Equo indennizzo

La Regione, per infermità riconosciuta da causa di servizio, corrisponde al dipendente un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita.

Valgono al riguardo le norme contenute nell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e negli altri articoli 48, 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Si intendono estese alla legislazione regionale tutte le modifiche che le predette norme possano subire nel loro specifico settore di applicazione.

Art. 25.
Commissione giudicatrice dei concorsi

La commissione giudicatrice di ciascun concorso viene nominata con deliberazione della giunta regionale ed è costituita come segue:

1) dal presidente della giunta o da un assessore da lui delegato, che presiede;

2) da un consigliere regionale designato dall'ufficio di presidenza;

3) da due esperti della materia oggetto d'esame di cui uno può essere un dipendente della Regione, di qualifica non inferiore a quelle messe a concorso;

4) da un rappresentante del personale scelto su terne proposte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Assiste in qualità di segretario un funzionario dell'amministrazione designato dalla giunta.

Gli articoli 17, 5 e 6 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, sono soppressi.

Capo II

DIRITTI SINDACALI E POLITICI

Art. 26.
Diritti sindacali

E' vietato ogni comportamento diretto ad impedire o limitare le libertà personali e sindacali dei dipendenti, l'esercizio dell'attività sindacale e del diritto di sciopero.

Il secondo comma dell'art. 36 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, è soppresso.

Art. 27.
Assemblea

I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi nei luoghi dove prestano servizio, fuori dell'orario di lavoro. Possono altresì riunirsi durante l'orario medesimo, nei limiti di dieci ore annue.

Le riunioni che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali con ordine del giorno e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate a seconda del caso ai competenti organi regionali.

Le modalità per l'esercizio del diritto di assemblea sono stabilite dalla giunta, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate.

Il quarto comma dell'art. 36 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, è soppresso.

Art. 28.
Aspettative e permessi sindacali

I dipendenti regionali, a domanda — da presentare per il tramite della competente organizzazione — sono collocati in aspettativa per motivi sindacali. Il contingente complessivo di aspettative è fissato in rapporto ad una unità ogni 5000 dipendenti o frazione superiore a 2500, da ripartire fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Il coordinamento fra regioni e sindacati sulle aspettative in campo nazionale avverrà presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le organizzazioni sindacali indicheranno la ripartizione e i contingenti di aspettative nazionali.

In attesa che la materia sia regolata con apposite norme, nell'ambito della legge quadro del pubblico impiego, un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale è collocato in aspettativa sindacale a livello regionale, su richiesta della rispettiva organizzazione.

Ai lavoratori collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a carico della Regione da cui dipendono, tutti gli assegni spettanti in forza delle norme vigenti nella qualifica rivestita. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

Oltre alle aspettative, come sopra disciplinate, i rappresentanti sindacali, su richiesta delle rispettive organizzazioni, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti fino alla concorrenza di un monte ore annuali complessivo per tutte le organizzazioni sindacali di tre ore pro-capite per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; tale monte ore così calcolato viene maggiorato del 5%.

Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono stabilite dalla giunta d'intesa con le rappresentanze sindacali del personale regionale.

Il settimo e ottavo comma dell'art. 36 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, sono soppressi.

Art. 29.
Contributi sindacali

I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione dei contributi sindacali, la cui misura viene fissata, all'inizio di ogni anno ed a livello nazionale, dalle organizzazioni di categoria.

La relativa riscossione viene effettuata dall'amministrazione mediante ritenute mensili il cui ammontare viene versato entro quindici giorni secondo le modalità indicate dalle organizzazioni

Art. 30.
Locali per le rappresentanze sindacali

Nel capoluogo della Regione viene assicurata permanentemente la disponibilità di un idoneo locale a ciascuna rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La Regione pone altresì, di volta in volta, a disposizione delle rappresentanze sindacali per l'esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune per ogni capoluogo di provincia, all'interno di una sede regionale.

Qualora il numero dei dipendenti di una unità, sede o altra entità organizzativa sia superiore a 10, le rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

All'interno delle unità, sedi o altre entità organizzative, le rappresentanze sindacali hanno diritto all'uso gratuito di appositi spazi posti in luoghi accessibili a tutti i dipendenti per l'affissione di pubblicazioni, testi o comunicati inerenti la materia di interesse sindacale o di lavoro.

Art. 31.
Tutela dei dirigenti delle rappresentanze sindacali

Il passaggio ad altra sede o ad altro ufficio o il comando dei dirigenti delle rappresentanze sindacali può essere disposto solo previo nulla osta dell'associazione sindacale di appartenenza.

Il terzo comma dell'art. 36 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, è soppresso.

Art. 32.

Mandato politico o amministrativo

Qualora il dipendente regionale risulti eletto a cariche pubbliche per mandato politico o amministrativo si applicano le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

L'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato — prevista dall'art. 2 della legge n. 1078/1966 o da altre norme legislative — non potrà eccedere le 12 ore lavorative settimanali, elevabili, in via eccezionale, per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a 18 ore settimanali.

La giunta regionale, in accordo con le locali associazioni ANCI e UPI procederà, con atto separato, a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma precedente, graduandoli opportunamente in relazione alle entità degli incarichi svolti.

Con lo stesso atto sarà indicata la documentazione necessaria.

L'art. 32 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, è soppresso.

Capo III

MOBILITÀ

Art. 33.

Criteri per la mobilità territoriale del personale regionale nell'ambito dell'ente

La « mobilità esterna » disciplinata dal presente articolo, si realizza con l'assegnazione del dipendente ad altra sede di lavoro al di fuori del territorio comunale ove è situata la sede di provenienza.

Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località della precedente sede di lavoro a quella di destinazione superi la durata di trenta minuti, l'assegnazione ad una sede esterna, come sopra definita, si effettua portandone a conoscenza tutto il personale, previa ricognizione delle richieste e delle aspirazioni del personale, attraverso opportune graduatorie tra i dipendenti di qualifica corrispondente a quella richiesta per la sede di destinazione, sulla base dei criteri oggettivi concordati con le organizzazioni sindacali a livello regionale e tenuto conto dei seguenti fattori: residenza, condizioni familiari, età, anzianità di servizio, necessità di studio.

Qualora il settore di attività di nuova destinazione comporti sostanziali modificazioni delle condizioni di lavoro, l'individuazione del personale da trasferire dovrà comunque avvenire secondo i criteri oggettivi predetti, anche se il tempo di percorrenza di cui al capoverso precedente non supera la durata di trenta minuti.

Al solo scopo di assicurare in via d'urgenza la continuità dei servizi, l'amministrazione può derogare alle suddette procedure, mediante provvedimenti adottati di ufficio per la durata non superiore a trenta giorni, non rinnovabili.

Art. 34.

Mobilità territoriale: condizioni di svolgimento

In relazione alle esigenze di mobilità derivanti in primo luogo dal trasferimento di personale alle regioni, e per un periodo non superiore a due anni, il dipendente, per esigenze di servizio ed a seguito di formale provvedimento, può essere utilizzato temporaneamente presso una sede di servizio distante dal comune della precedente sede non oltre 40 km ovvero per un percorso non superiore a 60 minuti con mezzi pubblici di trasporto.

In tal caso l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio provvederà a rimborsare al lavoratore la spesa per l'utilizzo dei mezzi pubblici extraurbani di trasporto di linea tra la propria residenza e la nuova sede di lavoro, nella misura eccedente la spesa già sostenuta dal lavoratore per recarsi dalla propria residenza alla precedente sede di lavoro.

Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località a quella di destinazione superi la durata di 60 minuti il dipendente ha diritto di usufruire di un servizio di mensa esistente in zona, al medesimo prezzo convenzionato per gli altri lavoratori degli enti pubblici che hanno accesso al servizio.

E' impegno di ciascuna amministrazione ricercare soluzioni di orario funzionale, anche con caratteri di flessibilità — nel rispetto del monte ore settimanale obbligatorio — che favoriscano le possibilità dei lavoratori di usufruire di mezzi pubblici di trasporto di linea.

Non rientrano nella disciplina del presente articolo:

a) gli spostamenti temporanei di dipendenti per lo svolgimento in altre località di compiti propri dell'ufficio di appartenenza e configurabili come missioni, da sottoporre alla disciplina specifica di questo istituto;

b) gli spostamenti nel territorio resi necessari per l'ordinario svolgimento di compiti propri della qualifica professionale posseduta, da effettuarsi mediante uso dei mezzi di trasporto dell'amministrazione, dei mezzi pubblici o autorizzando l'uso del mezzo di trasporto del lavoratore, alle condizioni previste dalla normativa dell'ente di appartenenza.

Art. 35.

Mobilità tra enti

Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli enti destinatari della delega di funzioni regionali, ovvero presso gli enti dei cui uffici la Regione si avvalga.

Ove il comando comporti spostamento della sede di lavoro, si applicano le norme dei precedenti articoli sulla mobilità.

E' consentito, inoltre, d'intesa con il dipendente interessato, il comando di personale tra le regioni, tra queste e gli enti locali, per comprovate esigenze connesse e specifiche professionalità e per consentire l'interscambio di esperienza, formazione e aggiornamento professionale.

I commi primo, secondo, terzo, quarto, dell'art. 40 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, sono soppressi.

TITOLO III

STATO ECONOMICO

Capo I

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 36.

Onnicomprensività del trattamento economico

In attuazione del principio dell'onnicomprensività e della chiarezza retributiva, ai dipendenti regionali compete la retribuzione annua lorda derivante dal trattamento economico di livello e dalla progressione economica orizzontale, inglobante qualsiasi retribuzione per prestazioni a carattere sia continuativo che occasionale, ad eccezione del compenso per lavoro straordinario, della indennità di missione e di trasferimento e dell'indennità per la funzione di coordinamento.

Agli stessi dipendenti spettano, inoltre, l'aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità, con i criteri stabiliti per i dipendenti dello Stato.

Gli importi dei compensi e dei gettoni che dovrebbero essere liquidati ai dipendenti designati dall'amministrazione regionale a partecipare a commissioni e a consigli di amministrazione, ad assolvere incarichi commissariali o comunque a compiere prestazioni anche diverse da quelle normali, nell'interesse di altri enti, sono versati dagli enti medesimi alla tesoreria della Regione.

I commi secondo, decimo e undicesimo, dell'art. 55 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, sono soppressi.

Art. 37.

Trattamento economico di livello

Al personale del ruolo unico regionale spetta il trattamento economico iniziale annuo lordo correlato a livello di appartenenza, di cui all'allegata tabella *A*.

Il primo comma dell'art. 55 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, è soppresso.

Art. 38.

Progressione economica nell'ambito di ciascun livello funzionale

La progressione economica di ciascun livello funzionale procede per scatti e classi, secondo le modalità appresso indicate:

a) assegnazione di cinque classi stipendiali, oltre l'iniziale, con scadenza al compimento del 3°, 6°, 10°, 15° e 20° anno. Il valore delle classi è del 16% costante sull'iniziale del livello;

b) attribuzione di scatti del 2,50% sulla classe in godimento. Gli scatti si conseguono ogni biennio con scadenza al compimento del 2°, 5°, 8°, 12°, 14°, 17° e 19° anno di servizio e sono assorbiti all'atto dell'acquisizione della successiva classe. Gli scatti biennali dopo il 20° anno sono illimitati.

Gli scatti biennali possono essere anticipati, a domanda, a seguito della nascita dei figli.

I commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo dell'art. 55 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, sono soppressi.

Art. 39.

Lavoro ordinario notturno e festivo

I dipendenti prestano servizio in ore diurne dei giorni feriali, salvo che, in casi del tutto eccezionali e/o per particolari esigenze degli uffici, si renda necessaria l'istituzione di turni notturni e festivi.

Al dipendente compete, per il servizio ordinario notturno prestato tra le ore 22 e le ore 6, un compenso pari a lire 400 orarie.

Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso di L. 2.700 se le prestazioni fornite siano di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 1.350 se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore.

I compensi previsti dal presente articolo non sono pensionabili e, pertanto, non sono soggetti a contributi previdenziali

Art. 40.

Retribuzione del lavoro straordinario

La retribuzione oraria del lavoro straordinario è determinata seconda la seguente formula:

$$\frac{\text{retribuzione iniziale di livello} + \text{rateo della 13ª mensilità}}{175}$$

maggiorata del 15%; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno e nei giorni considerati festivi per legge, detta retribuzione è maggiorata del 30%; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la retribuzione è maggiorata del 50%.

La misura così ottenute sono ulteriormente maggiorate di un importo pari ad 1/175° dell'indennità integrativa speciale mensile spettante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

Le tariffe di lavoro straordinario attualmente corrisposte, in quanto risultanti superiori alle nuove aliquote derivanti dall'applicazione del presente articolo, saranno conservate fino al 31 dicembre 1979. Dal 1° gennaio 1980 si adotteranno le nuove tariffe previste dal presente articolo.

Il lavoro straordinario può essere compensato, in accordo con il dipendente, con riposo sostitutivo e con particolari adattamenti di orario.

L'art. 59 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 e la legge regionale 28 agosto 1978, n. 56, sono soppressi.

Art. 41.

Trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione

Il trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione del personale regionale, è disciplinato dalla legge regionale 5 dicembre 1978, n. 74 e successive modifiche in conformità alle indicazioni delle legge n. 417 del 16 luglio 1978 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1978, numero 513.

Le misure dell'indennità giornaliera di missione previste per le qualifiche regionali dalla tabella *A* allegata alla legge regionale sopracitata sono così modificate per i livelli regionali:

8°, 7°, 6°, 5° livello	L. 19.000
4°, 3°, 2°, 1° livello	» 14.000

Le ore di lavoro straordinario compiuto in missione concorrono con quelle rese in sede al raggiungimento dei limiti individuali autorizzati.

Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 74 ed al secondo comma dell'articolo unico della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 75, vengono sostituiti alle qualifiche regionali i livelli regionali corrispondenti.

Art. 42.

Indennità per la funzione di coordinamento

Ai dipendenti incaricati della funzione di coordinamento ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 6 del 20 febbraio 1979, sull'« Ordinamento degli uffici regionali » spetta per la durata dell'incarico, un compenso, non pensionabile, stabilito nella misura fissa del 25% della retribuzione iniziale del livello 8°, da corrispondersi in dodicesimi posticipati.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NEI LIVELLI FUNZIONALI

Capo I

INQUADRAMENTO GIURIDICO

Art. 43.

Criteri generali di inquadramento

Con decorrenza dal 1° ottobre 1978 i dipendenti regionali sono inquadrati d'ufficio nei nuovi livelli funzionali, sulla base della tabella di corrispondenza di cui all'allegato *B*) e relative note, nonchè dei criteri aggiuntivi stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 44.

Inquadramento nel 7° livello

Il personale in servizio alla data del 30 settembre 1978 appartenente alla qualifica funzionale di istruttore di cui all'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, e che in base alla tabella *B* risulti inquadrabile nel livello funzionale 6°, viene inquadrato, a decorrere dal 1° ottobre 1978, nel livello funzionale 7° se in possesso di un'anzianità di servizio non inferiore a tre anni. Il restante personale appartenente alla qualifica funzionale di istruttore, in servizio alla data del 30 settembre 1978, sarà inquadrato nel livello funzionale 7° al compimento della predetta anzianità; nel frattempo è inquadrato nel livello funzionale 6°.

Art. 45.

Inquadramento del personale docente

I docenti che operano nel settore della formazione professionale i quali, a norma della tabella *B*) allegata, dovrebbero essere inquadrati al 5° livello vengono inquadrati al 6° se esercitano una funzione docente per l'esercizio della quale è richiesto uno specifico diploma di laurea del quale devono essere in possesso.

A questi dipendenti non si applica il disposto di cui all'articolo precedente.

Art. 46.

Concorso interno per titoli ed esami

La giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, bandisce — per la copertura massima dell'80% dei posti complessivamente disponibili in organico e nel limite della dotazione organica di ogni singolo livello messo a concorso — concorsi interni per titoli ed esami riservati al personale del ruolo regionale alla data del 1° ottobre 1978, inquadrato nei livelli di cui al precedente art. 2, in possesso alla data del 1° ottobre 1978 dei seguenti requisiti per l'attribuzione dei livelli regionali 4°, 5°, 6° e 8°:

a) appartenenza al livello regionale immediatamente inferiore a quello messo a concorso, unitamente al titolo di studio richiesto per l'accesso al livello di appartenenza; ovvero,

b) appartenenza al livello regionale immediatamente sottostante quello indicato al punto *a*) unitamente al titolo di studio richiesto per l'accesso al livello messo a concorso.

Oltre ai requisiti di cui sopra i candidati dovranno possedere un'anzianità di servizio di almeno un anno.

In ogni caso, per l'applicazione del presente articolo le anzianità richieste si intendono maturate nelle qualifiche regionali di provenienza.

Per l'attribuzione del livello 5° è comunque richiesta la provenienza almeno dalla qualifica regionale di operatore specializzato.

Le prove d'esame, graduate a seconda dei livelli regionali da attribuire, consisteranno in prove scritte e orali oppure in prove orali e pratiche attitudinali.

Le modalità di valutazione dei titoli e le prove d'esame sono determinate nel bando di concorso.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'eventuale svolgimento di funzioni superiori è riconosciuto con deliberazione della giunta regionale o dell'ufficio di presidenza del consiglio per il rispettivo personale, sulla scorta degli atti d'ufficio.

Il numero dei posti da mettere a concorso per ogni livello viene individuato con il provvedimento di giunta che indice il bando.

Le domande devono essere indirizzate al presidente della giunta regionale e pervenire entro e non oltre venti giorni dalla data di esecutività delle deliberazioni di indizione dei concorsi interni; le domande sono sottoposte per l'ammissibilità alla giunta regionale.

L'inquadramento nei livelli superiori viene disposto con deliberazione di giunta ed ha effetto dalla data del relativo provvedimento.

Sono esclusi dalla partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo, i dipendenti che partecipano ai concorsi per l'attribuzione al livello superiore di cui al successivo art. 48.

Art. 47.
Commissione giudicatrice dei concorsi interni

La commissione giudicatrice di ciascun concorso interno previsto dal precedente articolo è composta come segue:

dal presidente della giunta o da un assessore da lui delegato che la presiede;

da due consiglieri regionali, di cui uno di maggioranza ed uno di minoranza, designati dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

da tre esperti nelle materie oggetto d'esame;

da un rappresentante del personale scelto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione designato dalla giunta.

Art. 48.
Concorsi per soli titoli per l'accesso al livello superiore

La giunta regionale bandisce, altresì, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, concorsi interni per soli titoli, riservati al personale regionale in possesso di una anzianità effettiva di anni otto senza demerito alla data del 30 settembre 1978 nella carriera correlata al livello di appartenenza, inquadrato presso la Regione con decorrenza da data non posteriore al 1° aprile 1976.

L'accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante è consentito nei seguenti casi:

a) dal livello con parametro 13 al livello con parametro 142;

b) dalle qualifiche non operaie del IV livello (142) al V livello (167);

c) dal V livello (167) al VI livello (178).

I posti messi a concorso ai sensi del comma precedente non possono superare il 30% della dotazione organica complessiva dei livelli di appartenenza alla data del 30 settembre 1978; in relazione agli eventuali posti soprannumerari che potrebbero derivarne saranno resi indisponibili altrettanti posti in altri livelli, i quali potranno essere conferiti a mano a mano che cesseranno i soprannumeri.

L'inquadramento al nuovo livello conseguito a seguito della partecipazione al predetto concorso interno ha decorrenza giuridico-economica dal 1° ottobre 1978. In ogni caso restano immutati gli effetti economici dell'inquadramento così come stabilito nel successivo articolo.

E' in ogni caso escluso dalla partecipazione al concorso interno per l'accesso a livello immediatamente superiore a quello spettante ai sensi del primo comma del presente articolo il personale che comunque - anche per effetto della presente legge - abbia conseguito o consegua un passaggio di posizione, qualunque sia stato l'ente o l'amministrazione di appartenenza, tale da essere in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione (art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, tabelle regionali di raffronto riconoscimento di mansioni superiori, reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l'ente di provenienza, riconoscimento dei titoli di studio).

Capo II

INQUADRAMENTO ECONOMICO

Art. 49.
Posizione giuridica ed economica nel livello

La posizione economica individuale nel livello di inquadramento è determinata sommando i seguenti elementi:

a) stipendio tabellare lordo in godimento al 30 settembre 1978, comprensivo di scatti e classi acquisiti;

b) eventuali assegni personali pensionabili;

c) aggiunzione senza titolo pari a quella spettante ai sensi del successivo art. 50.

La posizione giuridica nel livello d'inquadramento è quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale come sopra determinata. Ove non si riscontri coincidenza di importi, la posizione giuridica è quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla suddetta posizione economica.

Al dipendente viene, altresì, riconosciuto il « maturato in itinere » consistente nella quantificazione economica della frazione di tempo intercorsa, alla data del 30 settembre 1978, dalla data di maturazione dell'ultimo scatto e dell'ultima classe, rapportata ai tempi occorrenti nel vecchio ordinamento per conseguire lo scatto e la classe successivi, ovvero il secondo parametro retributivo, al fine di ridurre il tempo necessario per l'attribuzione dello scatto o classe successivi alla posizione giuridica di cui al precedente secondo comma.

La riduzione si determina secondo il seguente procedimento:

a) il conteggio del tempo viene eseguito in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori a quindici giorni;

b) si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza, deriva dallo scatto e dalla classe o secondo parametro retributivo immediatamente successivi agli ultimi conseguiti e si rapportano tali incrementi alle mensilità virtualmente maturate al 30 settembre 1978 per il loro raggiungimento.

Se il dipendente, nella progressione economica in atto al 30 settembre 1978 ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di scatto biennale si calcola sull'incremento economico dello scatto successivo all'ultima classe o scatto maturato;

c) qualora i ratei di scatto e di classe (o secondo parametro retributivo) in corso di conseguimento nella progressione economica orizzontale di provenienza, e virtualmente maturati alla data del 30 settembre 1978, definiti nel loro valore con la procedura prevista alla lettera *a*) e *b*), sommati alla posizione economico individuale come determinata dal primo comma del presente articolo, diano, nella nuova progressione, un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di scatto o classe superiore alla posizione giuridica assegnata, il dipendente acquisisce subito, ad ogni effetto, la posizione superiore;

d) qualora, a seguito dell'operazione di cui alla precedente lettera *c*), il dipendente non consegua una posizione giuridica superiore, il « maturato in itinere », sommato alla eventuale frazione monetaria eccedente la posizione giuridica di inquadramento concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza necessari per l'attribuzione della classe o dello scatto superiore, stabilendo a quante mensilità il predetto importo equivale, nella nuova progressione economica, rispetto all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento della posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva alla posizione giuridica di inquadramento acquisita. Ove dal saldo dell'operazione residui un resto, questo viene arrotondato per eccesso al mese intero se supera il 50 per cento dell'importo dell'incremento mensile della posizione stipendiale successiva; conseguentemente i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di scatto o classe successiva a quella giuridica di inquadramento vengono ridotti di un pari numero di mensilità.

e) nel caso che, a seguito dell'acquisizione della posizione giuridica superiore con il procedimento di cui al punto *c*), residui una frazione monetaria che oltrepassa tale posizione, il residuo stesso riduce temporalmente i tempi di percorrenza per ottenere la posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva; in tal caso detta frazione si rapporta all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell'ulteriore posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tali mensilità corrisponde e, dopo aver arrotondato a mese intero il possibile resto dell'operazione suddetta se eccedente il 50 per cento dell'incremento mensile stesso, il tempo di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva saranno ridotti di un pari numero di mensilità.

Qualora la posizione economica individuale maggiorata del « maturato in itinere » risulti inferiore alla posizione iniziale del nuovo livello d'inquadramento, il dipendente si colloca alla posizione iniziale di tale livello e consegue i successivi scatti e classi nei normali tempi previsti dal nuovo ordinamento.

Art. 50.

Aggiunzioni senza titolo

Ai dipendenti regionali sono attribuiti, a titolo di beneficio contrattuale, i seguenti aumenti lordi mensili comprensivi dell'acconto di L. 25.000 mensili concesso con legge regionale 12 aprile 1977, n. 23.

L. 55.000 mensili per i dipendenti già rivestenti le qualifiche regionali di custode, operatore, operatore specializzato, segretario;

L. 47.000 mensili per i dipendenti già rivestenti le qualifiche regionali di capo ufficio, istruttore.

L. 43.000 mensili per i dipendenti già rivestenti la qualifica regionale di capo servizio;

L. 40.000 mensili per i dipendenti già rivestenti la qualifica regionale di dirigente di settore.

Art. 51.

Valutazione servizi

Ai soli fini dell'inquadramento della nuova posizione giuridica ed economica dei dipendenti in servizio al 30 settembre 1978, secondo le procedure e le modalità stabilite dall'art. 49 della presente legge, il servizio non di ruolo di cui agli articoli 66 e 71 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 e successive modifiche ed art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1977, n. 63, viene valutato come il servizio di ruolo.

Art. 52.

Assegni personali riassorbibili

Per i dipendenti regionali provenienti dagli ex consorzi di bonifica montana in servizio presso la Regione al 30 settembre 1978, l'inquadramento economico nei nuovi livelli si effettua sulla base dell'art. 49, primo comma, punti *a*) e *c*).

L'assegno personale pensionabile di cui risulta eventualmente provvisto detto personale, viene ridotto per la parte eccedente l'importo dal beneficio spettante ai sensi dell'art. 50, e l'eventuale ulteriore differenza sara riassorbita con i futuri miglioramenti economici a qualsiasi titolo ivi compresi quelli derivanti dal maturano in itinere.

Capo III

INQUADRAMENTO NEL RUOLO REGIONALE DI PERSONALE COMANDATO PRESSO LA REGIONE E DI PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1977, N. 63.

Art. 53.

Inquadramento nel ruolo regionale del personale in posizione di comando presso la Regione ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, ovvero distaccato ai sensi dell'art. 8, legge regionale 4 giugno 1975, n. 41.

Il personale in posizione di comando, rispettivamente ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 41, alla data del 30 settembre 1978 ed in servizio presso la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere inquadrato, a domanda, previo assenso dell'amministrazione di provenienza, nel ruolo regionale, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun livello previste dall'art. 10 della legge regionale « Definizione delle attribuzioni dei servizi regionali - Determinazione della dotazione organica del personale »

L'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e viene disposto per il livello funzionale corrispondente a quello rivestito nell'amministrazione di provenienza, in base alla tabella di corrispondenza allegato *C*).

La posizione economica individuale nel livello d'inquadramento è determinata sulla base della posizione economica spettante al dipendente alla data immediatamente precedente la decorrenza dell'inquadramento regionale secondo l'ordinamento di provenienza.

La posizione giuridica nel livello di inquadramento è quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale come sopra determinata.

Ove non si riscontri coincidenza di importi, la posizione giuridica è quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla suddetta posizione economica.

E' escluso, comunque, dall'applicazione del presente articolo il personale in posizione di comando presso la Regione ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 386 e dell'art. 6 della legge n. 349/77.

Art. 54.

Inquadramento di personale assunto in base ai concorsi di cui all'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1977, numero 63.

Il personale assunto in forza della deliberazione della giunta regionale n. 82-901 del 26 novembre 1975, come disposto dall'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1977, n. 63, purchè in servizio presso gli uffici regionali da almeno un anno, alla data di entrata in vigore della presente legge, può, a domanda, essere inquadrato nel ruolo regionale nel livello corrispondente alla qualifica regionale di assunzione.

Si applicano a tal fine le norme di cui all'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1977, n. 63.

Gli inquadramenti effettuati, ai sensi dei commi precedenti hanno effetto ai fini giuridici ed economici dalla data dei provvedimenti di nomina.

Si estendono al personale così inquadrato i commi 7° e 9° dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1977, n. 63.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 55.

Efficacia della legge

La decorrenza degli effetti giuridici ed economici, previsti dalla presente legge, è fissata al 1° ottobre 1978.

Il periodo di validità del contratto triennale è venuto a scadenza il 31 dicembre 1978.

Art. 56.

Concorsi pubblici in via di espletamento

I concorsi di ammissione all'impiego regionale, in corso di svolgimento per i quali ha già avuto inizio l'iter per l'espletamento delle prove di esame alla data di entrata in vigore della presente legge, sono espletati con l'osservanza delle norme previste dalla legge regionale 12 agosto 1974, n. 22.

I vincitori degli stessi saranno immessi nei livelli funzionali secondo il rapporto di corrispondenza seguente:

II livello = custode

III livello = operatore

IV livello = operatore specializzato

V livello = segretario

Per i livelli VI e VII si tiene conto delle figure professionali secondo i criteri esposti nelle note esplicative della tabella *B*).

Art. 57.

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni legislative vigenti in quanto con esse compatibili.

Le parole « qualifica funzionale » s'intendono sostituite con le parole « livello funzionale » nelle leggi regionali 12 agosto 1974, n. 22 e 27 dicembre 1977, n. 63, nonchè nelle leggi regionali 5 dicembre 1978, n. 74 e 75 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono altresì soppressi gli articoli 41 e 54 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22.

Art. 58.

Principio della contrattazione

Per tutti i problemi inerenti l'organizzazione del lavoro ed i suoi riflessi sul personale, si dà attuazione al principio della contrattazione sindacale.

Art. 59.

Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 39, 42, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56 e dell'art. 40 della presente legge per l'anno finanziario 1978, valutati rispettivamente in 660 milioni e in 10 milioni, si provvede mediante una riduzione di 670 milioni in termini di competenza e di cassa del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, dei seguenti appositi capitoli:

n. 201. — Somme da corrispondere al personale regionale per l'adeguamento delle retribuzioni al nuovo contratto nazionale relativamente al periodo 1° ottobre 1978-31 dicembre 1978, con lo stanziamento di 495 milioni in termini di competenza e di cassa;

n. 221. — Oneri riflessi a carico della Regione per il personale, relativamente al periodo 1° ottobre-31 dicembre 1978, in applicazione del nuovo contratto nazionale, con lo stanziamento di 165 milioni in termini di competenza e di cassa;

n. 261. — Somme da corrispondere al personale regionale per l'adeguamento dei compensi per il lavoro straordinario in applicazione del nuovo contratto nazionale relativamente al periodo 1° ottobre 1978-31 dicembre 1978 e con lo stanziamento di 10 milioni in termini di competenza e di cassa.

Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 39, 42, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, e 56 e dell'art. 40 della presente legge per l'anno finanziario 1979, valutati rispettivamente in 2.635 milioni e in 35 milioni, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 e mediante l'iscrizione, in termini di competenza e di cassa, delle somme di 2.110 milioni, di 525 milioni e di 35 milioni, rispettivamente ai capitoli 200, 220 e 260 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Nei bilanci per gli anni finanziari 1980 e successivi le somme di cui al precedente comma saranno iscritte in aumento agli stanziamenti dei corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 60.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 17 dicembre 1979

VIGLIONE

(*Omissis*).

(1502)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1980, n. 1.

Norme per la costituzione su base provinciale della commissione d'esame per l'accertamento della capacità tecnica degli aspiranti all'esercizio delle professioni di corrieri e interpreti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 21 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituita su base provinciale, presso la giunta regionale - II Dipartimento - Settore turismo, la commissione di esame per l'accertamento della capacità tecnica degli aspiranti all'esercizio delle professioni di «corrieri ed interprete» nell'ambito della Regione.

Art. 2.

La composizione della commissione di cui al precedente articolo, già prevista dall'art. 236 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, viene stabilita come segue:

il componente della giunta regionale preposto al settore turismo o un suo rappresentante, presidente;

un docente di geografia economica;

un rappresentante dell'amministrazione delle belle arti: antichità e belle arti, o monumenti e gallerie, avuto riguardo alla provincia interessata;

un dipendente regionale del settore turismo, con la qualifica di responsabile di settore;

un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo della provincia interessata;

un rappresentante degli enti locali possessori di musei, gallerie ecc.;

un rappresentante del sindacato guide turistiche designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;

un docente di lingue estere per le quali vi siano esaminandi;

un funzionario del competente ufficio di pubblica sicurezza.

Funge da segretario un dipendente regionale con la qualifica di funzionario.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale, su deliberazione della giunta stessa, viste le designazioni delle competenti amministrazioni pubbliche e degli altri enti ed organismi interessati.

Art. 3.

Ai componenti la commissione sono corrisposti i gettoni di presenza ed il rimborso spese di cui alle leggi regionali n. 35 del 10 agosto 1973 e n. 31 del 21 giugno 1978.

Alle spese per il funzionamento della commissione, compreso il pagamento dei gettoni ai commissari, previste in lire 10 milioni per l'anno 1979, è provveduto con i fondi stanziati al cap. 70 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 10 gennaio 1980

RICCIUTI

(1565)

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1980, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nella 2ª ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 24 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 61, ultimo comma, dello statuto e dell'art. 28 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, ad esercitare provvisoriamente, fino al 31 gennaio 1980, il bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980 secondo di stati di previsione dell'entrata e della spesa e con' le disposizioni e modalità previste nel relativo progetto di legge all'esame del consiglio regionale.

L'autorizzazione è estesa al bilancio dell'ERSA (Ente regionale di sviluppo agricolo), allegato a quello regionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1980.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 17 gennaio 1980

MEMMO

(1566)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 dicembre 1979, n. **21-17**/Legisl.

Aggiornamento degli indennizzi dovuti dal contravventore che abbia arrecato ingiusto danno al patrimonio faunistico delle riserve di caccia.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 29 *gennaio* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129: « Approvazione delle norme per la gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale » modificato con decreto del presidente della giunta regionale 1° aprile 1970, n. 5, e riportante all'art. 7 l'entità degli indennizzi dovuti dal contravventore che abbia arrecato ingiusto danno al patrimonio faunistico delle riserve di caccia, il quale intende ottenere il rilascio del permesso di caccia;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il quale conferisce competenza primaria alla provincia autonoma di Trento anche in materia di caccia e pesca;

Ravvisata l'opportunità di provvedere all'aggiornamento degli indennizzi di cui all'art. 7 del decreto del presidente della giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129;

Su conforme deliberazione della giunta **provinciale n. 7913** di data 5 ottobre 1979, concernente l'aggiornamento degli indennizzi dovuti dal contravventore che abbia arrecato ingiusto danno al patrimonio faunistico delle riserve di caccia;

Decreta:

Nell'ambito della provincia di Trento gli indennizzi di cui all'art. 7 del decreto presidenziale della giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129: « Approvazione delle norme per la gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale », sono aggiornati nelle seguenti misure:

1) L. 2.500.000 per l'uccisione di un orso;
2) L. 1.000.000 per l'uccisione di un cervo;
3) L. 500.000 per l'uccisione di un camoscio;
4) L. 400.000 per l'uccisione di un capriolo femmina;
5) L. 300.000 per l'uccisione di un capriolo maschio;
6) L. 100.000 per l'uccisione di una marmotta;
7) L. 75.000 per l'uccisione di una lepre;
8) L. 300.000 per l'uccisione di un cedrone o forcello femmina adulta;
9) L. 150.000 per l'uccisione di un cedrone o forcello femmina giovane;
10) L. 300.000 per l'uccisione di un cedrone o forcello maschio;
11) L. 75.000 per l'uccisione di un francolino di monte;
12) L. 75.000 per l'uccisione di una pernice bianca;
13) L. 35.000 per l'uccisione di un fagiano comune;
14) L. 75.000 per l'uccisione di una coturnice;
15) L. 75.000 per l'uccisione di una starna;
16) L. 150.000 per l'uccisione di un'aquila o avvoltoio;
17) L. 50.000 per qualsiasi altra specie di selvaggina la cui uccisione è vietata dalla legge o dal calendario venatorio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 3 dicembre 1979

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1980
Registro n. 1, *foglio n.* 71

(1815)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800760)